SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 maggio 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. **90**.

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante delega al Governo per emanare uno o più decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sentita la Corte dei conti in data 16 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziaria, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato

1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «quali aggregati» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni»;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

2-*ter*. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.»;

d) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.»;

e) al comma 5, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.»;

f) i commi 6 e 7 sono soppressi;

g) al comma 8, le parole: «comma 7, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, lettera *b)*»;

h) al comma 11, lettera *b)*, primo periodo, le parole: «4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5» e il terzo, il quarto e il quinto periodo della medesima lettera *b)* sono soppressi;

i) al comma 11, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-*ter*;»;

l) al comma 11, la lettera *e)* è soppressa;

m) il comma 13 è soppresso;

n) al comma 17, primo periodo, le parole: «sono ripartite in capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite in unità elementari di bilancio»;

o) al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione.» sono inserite le seguenti: «Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.»;

p) al comma 17, l'ultimo periodo è soppresso;

q) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.».

2. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «e copre» sono sostituite dalle seguenti: «ed è presentato al Parlamento con riferimento a».

3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolari entrate» sono sostituite dalle seguenti: « di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione».

4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate».

6. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dei competenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

b) al comma 3, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio».

7. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate».

8. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unità elementari di bilancio».

9. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

10. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

11. All'articolo 36, comma 2, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

Art. 2.

Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative

1. All'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *e)*, le parole: «capitoli, eventualmente suddivisi» sono sostituite dalle seguenti: «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise»;

b) al comma 2, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: «*b)* programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;»;

c) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli.»;

d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2-*ter*. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-*bis*, i programmi di spesa di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie.»;

e) al comma 5, le parole: «tutti i capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

2. Dopo l'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*. *(Introduzione delle azioni)*. — 1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalità della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-*ter*, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-*bis*.

8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.».

3. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 25-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «Per la spesa si compone di due sezioni:» fino a: «corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale», sono sostituite dalle seguenti: «Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

5. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla revisione della struttura delle note integrative di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il piano degli obiettivi continua a fare riferimento ai programmi di spesa e si adegua a quanto previsto dal comma 4 non oltre gli adempimenti relativi alla predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018.
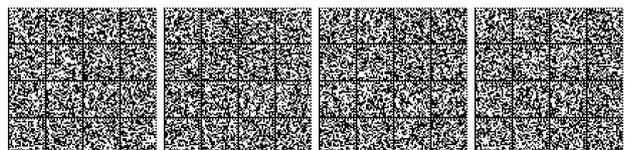
6. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*. La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.».

7. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è soppresso.

Art. 3.

Revisione delle appendici e degli allegati del Bilancio dello Stato

1. All'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome,» sono soppresse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, le seguenti norme sono modificate come segue:

a) all'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.»;

b) all'articolo 4, comma 6, della legge 9 maggio 1932, n. 547, così come modificato dall'articolo 44-*bis*, comma 7 , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «legge 3 aprile 1997, n. 94» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.»;

c) all'articolo 14, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, le parole: «e lo trasmette al Ministero delle finanze, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, in allegato a quello del Ministero, per la presentazione al Parlamento.» sono soppresse;

d) all'articolo 1, della legge 17 maggio 1952, n. 629, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.».

3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, le parole: «in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.».

4. All'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, le parole: «Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento».

5. All'articolo 548, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».

6. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».

Art. 4.

Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri

1. Dopo l'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. *(Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri)*. — 1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministe-

ro. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo.
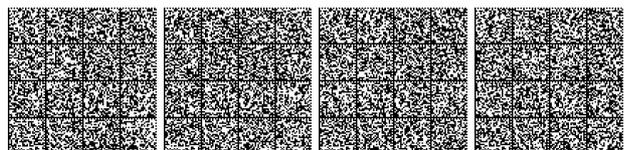
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il disegno di legge di bilancio.

3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.

5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.».

2. L'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41» sono soppresse.

Art. 5.

Variazioni e flessibilità di bilancio

1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-*bis*, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi».

2. All'articolo 24 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.».

3. All'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «di una stessa missione» sono sostituite dalle seguenti: «anche di missioni diverse».

4. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*bis*. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*ter*. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-*quater*, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

4-*quater*. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-*ter* abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte

con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.

4-*quinquies*. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4-*sexies*. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.».

5. Nelle more del definitivo passaggio alle azioni quali unità gestionali del bilancio l'unità elementare di riferimento per le predette variazioni compensative restano i capitoli.

6. All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «consumi intermedi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di beni e servizi».

Art. 6.

Entrate finalizzate per legge

1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 615, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-*bis*.»;

b) al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»;

c) al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016»;

d) dopo il comma 617 è inserito il seguente: «617-*bis*. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 7.

Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria

1. Dopo l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti:

«Art. 44-*bis*. *(Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro)*. — 1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.

3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria ge-

nerale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.

Art. 44-*ter*. *(Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)*. — 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera *p)*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.

4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.

5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

7. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-*ter*, lettera *a)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera *p)* dell'articolo 40, comma 2. ».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione al regime di contabilità ordinaria, di cui al medesimo comma 1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma 2 del suddetto articolo 44-*ter*, sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il divieto di cui al comma 8 dell'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole «, e comunque non superiore a 36 mesi»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.».

5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilità speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
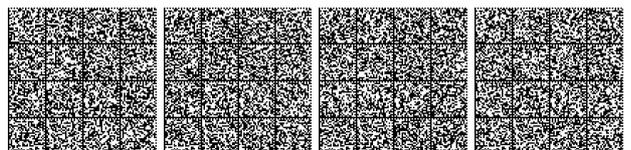
Art. 8.

Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato

1. Dopo l'articolo 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-*bis*. *(Sistema di contabilità integrata finanziaria economico–patrimoniale)*. — 1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.

3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies* e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 42.

4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies*.

Art. 38-*ter*. *(Piano dei conti integrato)*. — 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all'articolo 38-*bis*, persegue le seguenti finalità:

a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;

b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;

c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;

d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata.

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:

a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;

b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;

c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;

4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies*.

Art. 38-*quater*. *(Transazione contabile elementare e sua codificazione)*. — 1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.

2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
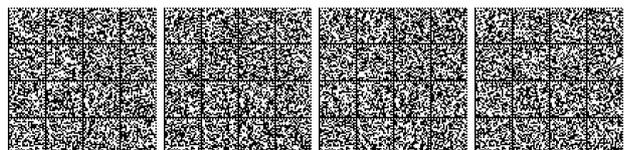
Art. 38-*quinquies*. *(Adeguamento SIOPE)*. — 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies*, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.

Art. 38-*sexies*. *(Sperimentazione)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-*ter*, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-*bis*, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-*quater*, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.».

Art. 9.

Bilancio di genere

1. Dopo l'articolo 38-*sexies*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 38-*septies*. *(Bilancio di genere)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 150 del 2009.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Abrogazione e modificazione di norme

1. L'articolo 609 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è abrogato.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a euro 13.844.000 per l'anno 2016, a euro 12.212.000 per l'anno 2017, a euro 11.444.000 per l'anno 2018 e a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *1*

PRINCIPI CONTABILI GENERALI

Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.

Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

Principio dell'unità

Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.
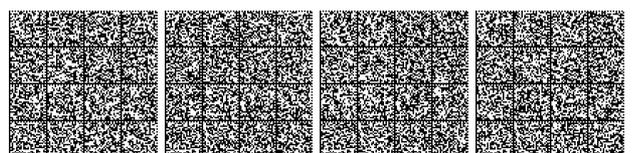
Principio della universalità

È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento.

Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio.

Principio della integrità

Attraverso l'applicazione del principio della integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non è possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

Principio della veridicità

Il principio della veridicità fa riferimento al principio del *true and fair view*, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.

Tale principio della veridicità si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali è da intendersi il principio di veridicità come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicità deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.

I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile.

Principio della attendibilità

Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa.

L'oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio.

Principio della correttezza

Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto, è necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali.

Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Principio della chiarezza o comprensibilità

Il principio della chiarezza o comprensibilità rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.

Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talché il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica.

Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attività svolta e dei sistemi contabili adottati.

Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

Principio della trasparenza

Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le missioni evidenziano le fondamentali finalità dell'azione pubblica, nonché uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un più trasparente e tempestivo raccordo tra la finalità della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi.

Principio della significatività e rilevanza

Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.

Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.

Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.

Principio della flessibilità

Il principio di flessibilità riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidità nella gestione. Il principio è volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo.

Le norme di contabilità pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalità di intervento, in coerenza al principio di flessibilità, come:

la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo;

particolari modalità di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato approvato uno specifico fondo di riserva;

la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilità previsionale è accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata.

Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione.

Principio della prudenza

Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione.

Nel bilancio di previsione, e più precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

Principio della coerenza

Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, è indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso
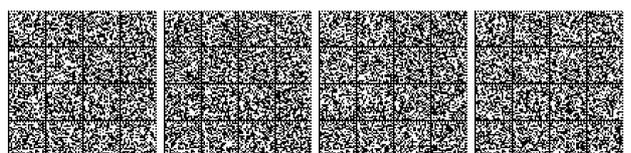
logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneità ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.

Principio della continuità

Il principio della continuità è fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Infatti il principio della continuità introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.

Principio della costanza

La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuità e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio.

Principio della comparabilità

Il principio della comparabilità si collega al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessario ed indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili.

Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili.

Principio della verificabilità

L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria.

Principio della imparzialità (Neutralità)

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sè il mancato rispetto dell'imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.

Principio della pubblicità

Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie.

Il principio della pubblicità evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti.

Principio degli equilibri di bilancio

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.
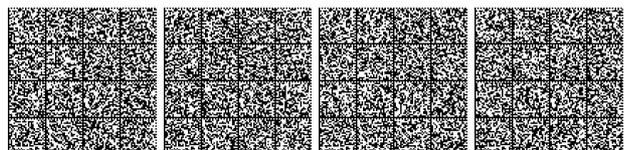
Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto più ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) è garanzia della capacità di perseguire le finalità proprie di ogni amministrazione pubblica.

L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilità finanziaria nel tempo, ma non sempre è vero anche il contrario.

Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata. Tale principio evidenzia, altresì, anche la necessità di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree più ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori.

Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessità di prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.

Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

(a) la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione attiva;

(b) il titolo giuridico che supporta il credito;

(c) l'individuazione del soggetto debitore;

(d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalità relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che dà luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di *budget*) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.

Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilità finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.

Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilità economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.
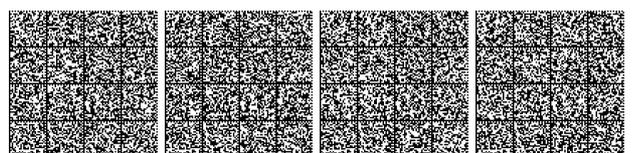
Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce.

Il presente principio è riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al *budget* (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi:

integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche;

definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici;

ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione.

L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n.11 dei dottori commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è avvenuta, cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà per i beni o servizi resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l'ammortamento);

per imputazione diretta di costi perchè associati a funzioni istituzionali, perchè associati al tempo, o perchè sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) l'associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o *budget*) e che si è realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione).

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finché non vi siano norme che ne limitino l'impiego.
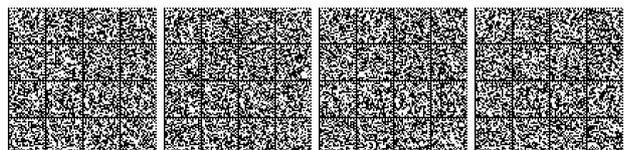
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riposta il testo del comma 2, dell'articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria):

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. ».

— Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 40. *(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)*. — 1. (*Omissis*).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

g-*bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 1, della legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa):

«2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016";

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni";

c) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016".».
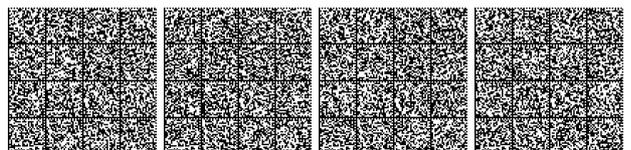
— La citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«Art. 6. *(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)*. — 1. – 5. (*Omissis*).

6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2011, n. 145.

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2011, n. 172.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2013, n. 279, S.O.

— Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo 13, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001):

«Art. 13. *(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti)*. — 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21. *(Bilancio di previsione)*. — 1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, nel DEF.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. *I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni.* Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto *delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

2-bis. *La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.*

2-ter. *Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.*

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. *In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere* a), b) *e* c) *del comma 5.*

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) *oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;*

b) *fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;*

c) *spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere* a) *e* b)*, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.*

6. *(soppresso).*

7. *(soppresso).*

8. Le spese di cui al *comma 5, lettera b)*, sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. *Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1. La nota integrativa ri-*

porta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi *4 e 5*. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale;

c) *per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter*;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) (soppressa).

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11-*bis*. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. *(soppresso)*.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare *sono ripartite in unità elementari di bilancio* ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. *Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.*

18. *Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.*».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22. *(Bilancio pluriennale)*. — 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, *ed è presentato al Parlamento con riferimento a* un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5 del presente decreto:

«Art. 24. *(Integrità, universalità ed unità del bilancio)*. — 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera *p)*.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione *di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione.*

5-bis. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.*».

— Per il testo del comma 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 27 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 27. *(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione *alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa *delle unità elementari di bilancio interessate.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26. *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)*. — 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa *delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco *delle unità elementari di bilancio* di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28. *(Fondo di riserva per le spese impreviste)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione *alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa *delle unità elementari di bilancio interessate.*

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29. *(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)*. — 1. (*Omissis*).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa *delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte* negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni *delle medesime unità elementari di bilancio*, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32. *(Esercizio provvisorio)*. — 1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da *ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5 del presente decreto:

«Art. 33. *(Assestamento e variazioni di bilancio)*. — 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, *per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi *anche di missioni diverse* con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera* a) *del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.*

4-bis. *Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera* b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera* a) *del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.*

4-ter. *Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera* b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera* a) *del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4*-quater*, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.*

4-quater. *Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4*-ter *abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti.*

4-quinquies. *Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.*

4-sexies. *Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.*».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 36 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 36. *(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per *ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

(*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 25 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25. *(Classificazione delle entrate e delle spese)*. — 1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) *programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;*

c) *unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2*-bis *del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli.*

2-bis. *Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25*-bis*, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera* c) *del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.*

2-ter. *Durante il medesimo periodo di cui al comma 2*-bis*, i programmi di spesa di cui alla lettera* b) *del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie.*

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A *tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e *unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione*, può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»);

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 35 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 35. *(Risultanze della gestione)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. *Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera* a). *La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera* a)*, in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.*

3. (*soppresso*).

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 10 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto, è riportato nelle Note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dal presente decreto:

«Art. 59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto *sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni Parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.*».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria), come modificato dall'articolo 44-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal presente decreto:

«6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i princìpi contenuti nella *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. *Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 (Approvazione del regolamento sul servizi contabili degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. Non oltre il 20 settembre di ogni anno il capo di ciascun archivio trasmette al Ministero, su apposito modello, le proposte per il bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario, indicando con la maggiore approssimazione le somme che prevede di poter riscuotere e di dover pagare nell'esercizio stesso.

Il Ministero della giustizia, per mezzo degli organi competenti, riassume rettificando, se occorre, le proposte suddette, forma il progetto del bilancio di previsione degli archivi notarili.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.».

— Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 7 novembre 1977, n. 882 (Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo), come modificato dal presente decreto:

«Il Ministro per il tesoro riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dal presente decreto:

«Art. 20. — 1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. *Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento».*

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dal presente decreto:

«Art. 548. *(Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi)*. — 1. *Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio*, trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;

c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;

e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.».

— Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal presente decreto:

«Art. 84. *(Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale)*. — 1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento*, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,* una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto:

«Art. 23. *(Formazione del bilancio)*. — 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze *i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-*bis*, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi* anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

*1-*bis. *Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.*

1-*ter*. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.
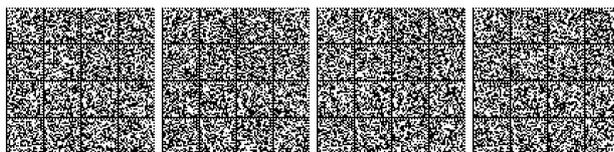
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

5-*bis*. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-*ter* è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 1 dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto, è riportato nelle Note all'art. 4.

— Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 196 del 2009, modificato dal presente decreto, è riportato nelle Note all'art. 1.

— Il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009, modificato dal presente decreto, è riportato nelle Note all'art. 1.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dal presente decreto:

«Art. 23. *(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)*. — 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per *acquisto di beni e servizi* non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

(*Omissis*).».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009, modificato dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, è riportato nelle Note all'art. 4.

— Si riporta il testo dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dal presente decreto:

«615. A decorrere dall'anno 2008 *e fino all'anno 2016*, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». *A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis*»

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti*, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016* appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.»

617. A decorrere dall'anno 2008 *e fino all'anno 2016*, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*. — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies*, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera *a)* del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. *a)* del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.

1-*bis*. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
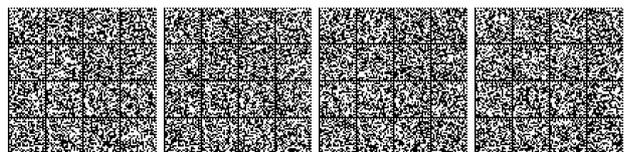
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

2-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-*ter*. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-*bis*, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-*quater*. Con l'ordinanza di cui al comma 4-*ter* può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter*, e comunque non superiore a 36 mesi*. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. *Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.*

4-*quinquies*. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-*bis*. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno (29) dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-*quater*.

5-*ter*. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.
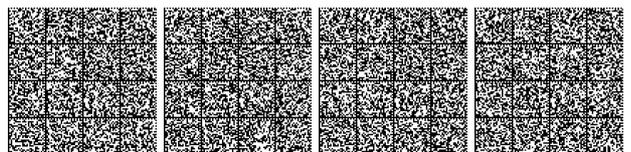
5-*quater*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-*ter*, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

5-*sexies*. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-*septies*. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-*bis*. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):

«188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».

16G00103
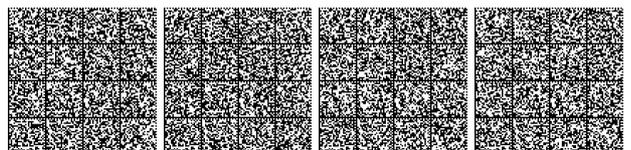
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 43806 del 9 maggio 2016, che ha disposto per il 13 maggio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 43806 del 9 maggio 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 maggio 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,140%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,142.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,388% e a 0,859%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A04066

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo, s.p. ex s.s. 639 dei Laghi Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco - reiterazione vincolo preordinato all'esproprio per il 1° lotto funzionale. Approvazione progetto definitivo 1° lotto funzionale e assegnazione risorse. (Delibera n. 106/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. legge obiettivo), art. 1, e s.m.i., che stabilisce che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, a mezzo di un programma (Programma delle infrastrutture strategiche) predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, nonché l'Ente Roma capitale ove interessato, e che lo stesso è inserito, previo parere di questo Comitato e intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di economia e finanza - *DEF)*, in apposito allegato (Allegato infrastrutture);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra i "Sistemi stradali e autostradali" del "Corridoio plurimodale padano", l'intervento "Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)" e che riporta all'allegato 2, tra i "Corridoi autostradali e stradali" della Regione Lombardia, il "Sistema Pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo - Lecco)";

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella "Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche", nell'ambito dell'infrastruttura "Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto", l'intervento "Bergamo Lecco: variante ex SS 639 - Cisano Bergamasco";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e vista in particolare la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente:

l'art. 127, comma 5, che indica in 45 giorni dalla trasmissione del progetto il termine entro il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere e statu-

isce che, decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare;

l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", e la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

l'art. 165, comma 7-*bis*, il quale dispone che, per le infrastrutture strategiche, qualora il vincolo preordinato all'esproprio sia decaduto, questo Comitato ne può disporre la reiterazione con deliberazione motivata, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istanza del soggetto aggiudicatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e sono state trasferite alle direzioni generali competenti del Ministero i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*G.U.* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto CCASGO ha esposto le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 89 (registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58/2007) e 2 aprile 2008, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13/2009), con le quali questo Comitato, relativamente all'intervento concernente il "Collegamento Lecco - Bergamo, S.P. ex S.S. 639 dei laghi Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco", rispettivamente:

ha approvato il progetto preliminare, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per un costo pari a 25,82 milioni di euro;

ha assegnato programmaticamente all'opera un contributo di 2,388 milioni di euro per 15 anni, con decorrenza 2010, a valere sul contributo pluriennale previsto dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilendo che il contributo stesso, all'epoca suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 25,820 milioni di euro, sarebbe stato assegnato definitivamente in sede di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 3, che:

ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma stesso, "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015", compreso il "completamento asse viario Lecco - Bergamo";

al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità fissati al comma 2, per gli interventi di cui tra l'altro alla succitata lettera *b)*, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dello stesso decreto-legge n. 133/2014;

Visto il decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha:

quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 133/2014 (tra cui 15 milioni di euro per il "completamento asse viario Lecco - Bergamo", imputati per 5 milioni di euro sull'anno 2014 e per 10 milioni di euro sull'anno 2015), prevedendo che l'utilizzo dei finanziamenti per gli interventi da sottoporre all'approvazione di questo Comitato avvenga con le modalità di erogazione indicate dal decreto stesso, "da riportarsi nella delibera di approvazione del finanziamento ovvero di modifica del quadro economico";

indicato, per ogni intervento, le condizioni temporali per il raggiungimento delle finalità precisate dal decreto-legge n. 133/2014, precisando che, per l'intervento in esame, il finanziamento assegnato sarebbe stato mantenuto in caso di trasmissione, all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "dei progetti definitivi aggiornati per il loro inoltro al CIPE" entro il 31 ottobre 2015;

previsto che la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporta, per il soggetto aggiudicatore, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento;

Vista la proposta di cui alla nota 22 ottobre 2015, n. 39114, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'intervento denominato "Collegamento Lecco - Bergamo, SP ex SS 639 dei laghi Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco", trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con note 25 novembre 2015, n. 9841, e 15 dicembre 2015, n. 10354;

Vista la nota della Regione Lombardia, assunta al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) il 12 novembre 2015, al n. 4815, con la quale è stata trasmessa la dichiarazione 11 novembre 2015, n. 99721, concernente il parere favorevole espresso dal Presidente della stessa Regione in merito alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili e sulle aree interessati alla realizzazione del 1° lotto della variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il vincolo preordinato all'esproprio, apposto da questo Comitato con la citata delibera n. 89/2006, è scaduto il 30 novembre 2013;

che il progetto complessivo della "Variante di Cisano Bergamasco ex S.S. 639" s'inserisce tra gli interventi di potenziamento e completamento del sistema viario relativo al quadrante nord-ovest della Provincia di Bergamo ed è parte integrante del più esteso progetto di sviluppo stradale denominato "Collegamento Lecco - Bergamo", di circa 23 chilometri complessivi, di cui parte in esercizio, parte in realizzazione e parte da realizzare;

che il progetto definitivo dell'intera variante di Cisano Bergamasco, redatto l'8 agosto 2008, consiste in un collegamento nord-sud che by-passa il centro abitato di Cisano Bergamasco, assumendo le funzioni di vera e propria "tangenziale" e consentendo di sgravare il traffico lungo la viabilità locale;

che il progetto definitivo generale è caratterizzato da una strada di tipo C1 "strada extraurbana secondaria" di sviluppo complessivo pari a 3,430 km, con inizio sulla provinciale ex SS 639, a nord-ovest dell'abitato di Cisano Bergamasco, e fine in corrispondenza di una rotatoria d'intersezione con la SP 169, in comune di Villa d'Adda;

che in prossimità dell'inizio del tracciato si prevedono due rami di svincolo atti a ripristinare i collegamenti esistenti da e verso il centro di Cisano Bergamasco e che l'asse stradale si sviluppa poi all'interno della galleria Cisano, proseguendo, dopo una rotatoria di svincolo, lungo la sponda idrografica destra del torrente Sonna, per poi portarsi sul lato opposto, mediante un ponte a luce unica di 44,50 m;

che, superato il torrente Sonna, la variante entra dapprima nel territorio del Comune di Pontida e successivamente nel Comune di Villa d'Adda, dove prosegue fino a intercettare l'asse della SP 169, punto in cui sarà realizzata una rotatoria a 3 braccia;

che le maggiori opere d'arte sono il ponte sul torrente Sonna, caratterizzato da una larghezza trasversale dell'impalcato di 14,75 m, le due gallerie artificiali denominate Cisano, di 640 m, e Tre Fontane, di 55 m, e il sottopasso della strada Colombera;

che, rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare, in sede di progettazione definitiva sono state apportate alcune modifiche, per adeguare il progetto stesso alle prescrizioni e alle raccomandazioni della delibera n. 89/2006 di approvazione del progetto preliminare stesso e a intervenuta normativa regionale;

che sono stati considerati, tra l'altro:

le opere aggiuntive prescritte in sede di approvazione del progetto preliminare (ad es. varianti di tracciato, adozione asfalto drenante e fonoassorbente, difese di sponda del torrente Sonna);

il recepimento della normativa regionale per la progettazione degli svincoli stradali (legge regionale 24 aprile 2006, n. 7 "Norme tecniche per la progettazione delle strade"), che ha comportato la ridefinizione dello svincolo n. 1, con maggiore occupazione delle aree a valle della strada provinciale e maggiori lavori;
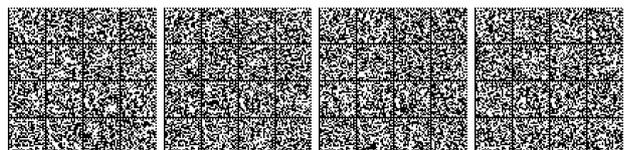
la modifica della sezione tipo della galleria artificiale Cisano, con una larghezza maggiorata di 2,50 m per garantire la corretta visibilità, appositi locali tecnici e un'uscita di sicurezza;

l'inserimento di apposite vasche di trattamento delle acque prima dello scarico nei recapiti finali, in accordo con le prescrizioni della delibera di approvazione del progetto preliminare;

l'introduzione di tutte le dotazioni impiantistiche nei tratti in galleria, nel rispetto delle nuove normative (antincendio, monitoraggio, illuminazione, segnaletica);

l'inserimento delle modifiche plano-altimetriche del tracciato e della posizione delle rotatorie in relazione alle suddette prescrizioni, in special modo a quelle di carattere archeologico-architettonico e paesaggistico, in relazione alla verifica delle visuali libere, alle interferenze con il reticolo idrografico, alle esigenze di mascheramento del tracciato e al bilanciamento terre fra tratti in scavo e tratti in riporto per il contenimento dei costi;

l'inserimento di modifiche planimetriche alla strada locale Tre Fontane, parallela al tracciato della nuova variante, per limitare l'interferenza di quest'ultima con un versante boschivo, e della modifica plano-altimetrica dei rami dello svincolo sulla ex S.S. 639 per non incidere su un versante interessato dalla ferrovia Lecco - Bergamo;

che, in particolare, il succitato recepimento della normativa regionale per la progettazione degli svincoli stradali ha comportato la modifica del piano degli espropri, implicando la necessità di provvedere all'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 per le tratte tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento;

che il suddetto progetto complessivo, approvato in linea tecnica dalla Giunta provinciale di Bergamo con delibera 29 agosto 2008, n. 421, è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 2 settembre 2008, con invii di documentazione integrativa a febbraio 2009;

che il 28 gennaio 2009 la Provincia di Bergamo, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha pubblicato sui quotidiani "Avvenire" e "La Repubblica - edizione Lombardia" nonché sul Bollettino ufficiale della Regione l'avviso di avvio del procedimento;

che con deliberazione 8 aprile 2009, n. VIII/9274, la Giunta della Regione Lombardia ha espresso, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo complessivo;

che, considerata l'indisponibilità di risorse per il finanziamento dell'intera opera, con nota 5 giugno 2012, n. 58076, la Provincia di Bergamo ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di suddividere il progetto definitivo generale in due lotti funzionali e procedere alla sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo relativo al 1° lotto funzionale;

che il 30 ottobre 2014 è stato redatto il suddetto progetto definitivo del 1° lotto funzionale, che prevede la realizzazione di una strada di tipo C1 "strada extraurbana secondaria" dello sviluppo complessivo di circa 2 km, con inizio a nord-ovest dell'abitato di Cisano Bergamasco, circa 70 m prima dell'imbocco lato Lecco della galleria artificiale Cisano, e termina verso sud in corrispondenza della rotatoria di connessione con la S.P. 169;

che rispetto al progetto definitivo complessivo sopra descritto, il 1° lotto prevede lo stralcio del tratto compreso fra la ex SS 639 e la galleria artificiale "Cisano" (che sarà realizzato nell'ambito del 2° lotto) nonché l'inserimento, nei pressi dell'imbocco lato Lecco della predetta galleria, di un collegamento provvisorio alla via Tre Fontane mediante una rotatoria a raso, per assicurare la funzionalità del lotto;

che le principali opere d'arte del 1° lotto funzionale in esame sono il ponte sul torrente Sonna e la galleria Cisano;

che, con nota 21 novembre 2014, n. 96423, la Provincia di Bergamo ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo del predetto 1° lotto funzionale;

che, tenuto conto dell'individuazione del citato 1° lotto funzionale, il 9 gennaio 2015 è stato pubblicato sui quotidiani "Avvenire", "La Repubblica" e "L'eco di Bergamo" l'avviso di avvio del procedimento;

che la conferenza di servizi si è tenuta il 12 gennaio 2015;

che con delibera 18 febbraio 2015, n. X/3152, la Regione Lombardia ha formulato parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto definitivo del lotto funzionale in questione, ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e ha espresso la propria intesa in merito alla localizzazione dell'intervento;

che con nota 24 febbraio 2015, n. 4426, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo del lotto funzionale in esame;

che, con nota 8 giugno 2015, n. 50302, la Provincia di Bergamo ha inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) il progetto del citato 1° lotto funzionale, provvedendo, su richiesta del medesimo Consiglio, a successive integrazioni documentali, l'ultima delle quali avvenuta con nota 5 agosto 2015, n. 63709;

che, con decreto 18 settembre 2015, n. 223, il Presidente della Provincia di Bergamo ha approvato il linea tecnica il progetto definitivo del predetto "Collegamento Lecco - Bergamo – S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale";

che, con nota 14 ottobre 2015, n. 80475, la Provincia di Bergamo ha chiesto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per il lotto in esame;

che, essendo decorsi 45 giorni dall'ultima trasmissione di documenti al CSLP da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla citata nota 5 agosto 2015, n. 63709, senza che il Consiglio stesso si sia pronunciato, e tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza del 31 ottobre 2015 per la presentazione del progetto a questo Comitato nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto-legge n. 133/2014, il predetto Ministero, con la citata nota 22 ottobre 2015, n. 39114, ha proposto a questo Comitato l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

che il progetto definitivo in esame è corredato della relazione del progettista, concernente la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare nonché alle relative prescrizioni e raccomandazioni;
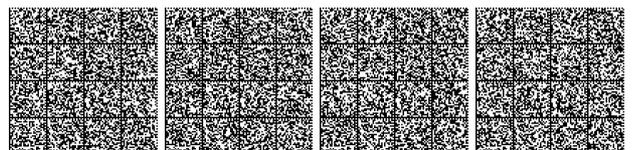
che gli elaborati progettuali includono il programma di risoluzione delle interferenze, nonché il piano degli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dagli Enti interferiti e ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo in esame;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è la Provincia di Bergamo;

che la modalità di affidamento è l'appalto integrato;

che il cronoprogramma allegato al progetto definitivo indica la durata complessiva dell'appalto in 750 giorni;

sotto l'aspetto finanziario:

che il progetto definitivo dell'opera complessiva ha un costo di 53,045 milioni di euro, di cui 33,646 milioni di euro per lavori (compresi 1,278 milioni di euro per oneri per la sicurezza), 11,323 milioni di euro per somme a disposizione e 8,076 milioni di euro per IVA;

che il maggior costo del suddetto progetto definitivo rispetto al preliminare è stato determinato, oltre che dalle modifiche progettuali sopra indicate, anche dall'incremento dei prezzi unitari, a causa del passaggio dal prezziario ANAS 2000 al prezziario ANAS 2008, che ha determinato un aumento medio dei costi per i lavori dell'ordine del 25-30 per cento;

che il 1° lotto funzionale all'esame ha un costo di 40 milioni di euro, così articolato:

(importi in milioni di euro)

Lavori	27,230	di cui 0,907 milioni di euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 0,370 milioni di euro per progettazione esecutiva
Somme a disposizione dell'Amministrazione	12,770	di cui 6,440 milioni di euro per IVA al 22%
TOTALE	40,000	

che, con deliberazione 22 maggio 2014, n. 45, il Consiglio provinciale di Bergamo ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016, nel quale ha inserito il lotto in esame, per il citato costo di 40 milioni di euro;

che, tenuto conto dell'assegnazione di 15 milioni di euro per il "Completamento dell'asse viario Lecco - Bergamo" di cui al decreto interministeriale 14 novembre 2014, n. 498, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 settembre 2015 le Province di Lecco e di Bergamo hanno destinato 6,9 milioni di euro alla "Variante alla ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo" e i restanti 8,100 milioni di euro alla realizzazione dell'intervento in esame;

che il suddetto importo di 8,100 milioni di euro è imputato integralmente sull'annualità 2015;

che, per il finanziamento dell'intervento in esame risultano disponibili complessivamente 40,033 milioni di euro costituiti da:

25,820 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 68/2008;

8,1 milioni di euro quale quota delle risorse di cui al suddetto decreto interministeriale n. 498/2014;

5 milioni di euro a carico della Regione Lombardia, come dalla deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3833, relativa al "1° aggiornamento a stralcio per l'anno 2012" del programma degli interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale;

1,113 milioni di euro a carico della Provincia di Bergamo derivanti da impegni assunti per la progettazione definitiva;

che il Ministero prevede di erogare il finanziamento statale complessivo di 33,920 milioni di euro, corrispondente alla somma del finanziamento di 25,820 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 68/2008 e dei sopracitati 8,100 milioni di euro, compatibilmente con le disponibilità di competenza e cassa, secondo le seguenti modalità:

25 per cento in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dal verbale di consegna dei lavori;

ulteriore 25 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della prima erogazione;

30 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del RUP, corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le due precedenti rate;

19,5 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione della dichiarazione del RUP corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le tre precedenti rate;

il saldo (lo 0,5 per cento) a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dalla dichiarazione del RUP che attesti di aver speso il 95 per cento del costo dell'opera, corredata dalla copia del verbale di ultimazione dei lavori e dalla copia del certificato di collaudo con relativo atto d'approvazione;

Ritenuto di assegnare definitivamente all'opera in esame il contributo programmatico di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 68/2008, riservandolo al 1° lotto funzionale della stessa, come sopra descritto;

Ritenuto di dover prevedere che gli eventuali oneri per indennità a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato debbano trovare capienza nel quadro economico del progetto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
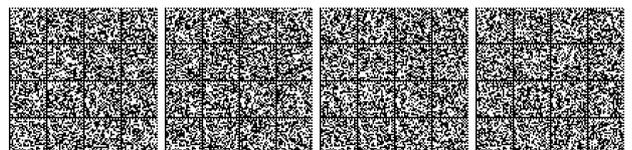
Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 118657, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha ribadito il parere positivo relativo alla localizzazione e alla compatibilità ambientale dell'intervento;

Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.

1.1 Ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, è reiterato, a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera, il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 89/2006 sulle aree e sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", ad eccezione delle tratte comprese tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento.

1.2 Gli eventuali oneri per le indennità dovute a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato dovranno essere ricompresi nel quadro economico dei progetti di cui ai punti 4.1 e 4.2 e rimarranno comunque a carico del soggetto aggiudicatore.

2. Assegnazione definitiva finanziamento.

È assegnato definitivamente all'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale" il contributo di euro 2.387.699 per quindici anni, assegnato programmaticamente con la delibera n. 68/2008, a valere sul contributo pluriennale di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2010.

3. Assegnazione ulteriore finanziamento e relative modalità di erogazione.

3.1 Nell'ambito dell'importo di 15 milioni di euro che il decreto interministeriale n. 498/2014 ha assegnato al "Completamento asse viario Lecco - Bergamo", a valere sulle risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 133/2014, l'importo di 8,100 milioni di euro è assegnato al finanziamento dell'intervento denominato "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", con imputazione sull'annualità 2015.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale n. 498/2014, erogherà il contributo di cui al precedente punto 3.1, nei limiti degli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle variazioni che potranno essere apportate dal disegno di legge di stabilità 2016, mediante trasferimento a favore del soggetto aggiudicatore.

3.3 L'erogazione di cui al punto precedente sarà disposta dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del suddetto Ministero a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, previa verifica, da parte di quest'ultima, dello stato di realizzazione dei lavori, dei crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dal medesimo soggetto aggiudicatore in raccordo con il cronoprogramma dei lavori, nonché dell'insussistenza di contenzioso o di riserve da parte dei soggetti esecutori dei lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 69/2013.

3.4 In ogni caso il Ministero trasferirà le risorse statali di cui ai punti 2 e 3.1, al netto di eventuali disponibilità finanziarie eccedenti il limite di spesa di cui al successivo punto 4.4, compatibilmente con le disponibilità di competenza e cassa, secondo le seguenti modalità:

25 per cento in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dal verbale di consegna dei lavori;

ulteriore 25 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della prima erogazione;

30 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del RUP, corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le due precedenti rate;

19,5 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione della dichiarazione del RUP corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le tre precedenti rate;

il saldo (lo 0,5 per cento) a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dalla dichiarazione del RUP che attesti di aver speso il 95 per cento del costo dell'opera, corredata dalla copia del verbale di ultimazione dei lavori e dalla copia del certificato di collaudo, con relativo atto d'approvazione.

3.5 Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 498/2014, la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporterà la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento.

4. Approvazione progetti definitivi.

4.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui ai successivi punti 4.5 e 4.6, anche ai fini del-

la dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", ad eccezione delle tratte comprese tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento.

4.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui ai successivi punti 4.5 e 4.6, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", limitatamente alle tratte comprese tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento.

4.3 Le approvazioni di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti approvati. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

4.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 40 milioni di euro, IVA inclusa, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'opera di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.5 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui ai punti 4.1 e 4.2 sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 4.4.

4.6 Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle raccomandazioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 4.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

4.7 Il programma di risoluzione delle interferenze è riportato nell'elaborato progettuale n. 2.4.4 ("Piano di utilizzo dei materiali di scavo - planimetria sottoservizi"), il piano particellare degli espropri è riportato nell'elaborato progettuale n. 1.8.1.2. ("Acquisizione aree - piano particellare"), mentre l'elenco delle ditte da espropriare è riportato nell'elaborato progettuale n. 1.8.1.3 ("Acquisizione aree - elenco ditte").

5. Copertura finanziaria.

Le disponibilità destinate all'intervento sono articolate come segue:

25,820 milioni di euro, derivanti dall'assegnazione definitiva di cui al precedente punto 2;

8,1 milioni di euro a carico delle risorse di cui al decreto-legge n. 133/2014 e al decreto interministeriale n. 498/2014;

5 milioni di euro a carico della Regione Lombardia, come dalla deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3833;

1,113 milioni di euro a carico della Provincia di Bergamo, come dagli impegni già assunti.

6. Disposizioni finali.

6.1 Alla luce dell'incremento di costo dell'intero collegamento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco" rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà l'opportunità di effettuare una ricognizione delle eventuali risorse residue di cui al decreto-legge n. 133/2014, che potrebbero essere destinate al completamento dell'opera.

6.2 Il contributo quindicennale a valere sui fondi *ex lege* n. 244/2007, di cui al precedente punto 2, potrebbe sviluppare una copertura finanziaria superiore ai 25,820 milioni di euro indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'eventuale eccedenza dovrà essere mantenuta in capo all'opera complessiva.

6.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti definitivi di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2.

6.4 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1.

6.5 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero.

6.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

6.7 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.
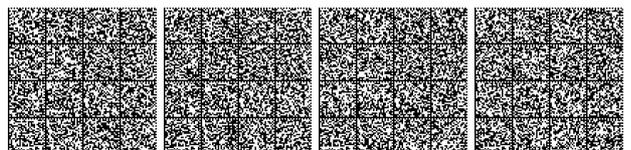
6.8 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la Provincia di Bergamo, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

6.9 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

6.10 Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere revocato il CUP E71B04000030001, già assegnato all'intervento complessivo "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco", e richiesto un CUP specifico per il 1° lotto funzionale dello stesso, che dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il lotto.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1265

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
(LEGGE N. 443/2001)
COLLEGAMENTO LECCO - BERGAMO, S.P. EX S.S. 639
DEI LAGHI PUSIANO E GARLATE -
VARIANTE DI CISANO BERGAMASCO
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO FUNZIONALE

PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI

Ministero per i beni e le attività culturali

1. Si dovrà pervenire, nella fase di progettazione esecutiva, ad un affinamento progettuale del viadotto di attraversamento del torrente Sonna, al fine di assicurare al manufatto la qualità progettuale necessaria ad un suo ottimale inserimento nello specifico contesto paesaggistico e naturalistico, da concordare con la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. La sistemazione spondale del torrente dovrà essere oggetto di una più attenta progettazione di naturalizzazione secondo i principi dell'ingegneria naturalistica, facendo in modo che i lavori previsti siano tali che a conclusione degli stessi agli alvei sia riconosciuta l'immagine naturalistica. Detta progettazione andrà sottoposta alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano.

3. L'attraversamento dei principali corsi d'acqua dovrà essere oggetto di un progetto di rinaturalizzazione degli argini secondo i principi dell'ingegneria naturalistica, concordando, anche in questo caso, gli elaborati progettuali con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano.

4. Dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica continua in corso d'opera nei lavori di sterro lungo tutto il tracciato, da effettuarsi con benna liscia fino al raggiungimento dello sterile e/o al raggiungimento della quota di progetto.

5. Nelle aree in cui viene adottata la stabilizzazione a calce del fondo stradale, dovranno essere eseguiti sondaggi fino alla quota interessata dal trattamento, allo scopo di escludere il trattamento di eventuale stratigrafia sottostante.

6. Tutti gli interventi di assistenza archeologica dovranno essere eseguiti da una ditta archeologica specializzata, che operi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica della Lombardia.

7. In caso di ritrovamenti archeologici durante l'esecuzione dei lavori, le modalità di intervento dovranno essere concordate di volta in volta con la suddetta direzione scientifica.

Ministero per la difesa

8. Dovrà essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio.

9. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della Difesa 9 agosto 2000, n. 146/394/4422, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento alle opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV.

10. Dovrà essere osservato quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m.

11. Dovrà essere osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

Regione Lombardia

12. La Provincia di Bergamo, utilizzando eventuali economie di finanziamento o, in alternativa, risorse proprie dovrà procedere ad una sistemazione dell'intersezione tra la SP 169 e la strada comunale via per Odiago con soluzioni progettuali (rotatoria, incrocio canalizzato, ecc.) che tengano conto degli effettivi flussi di traffico e delle componenti dello stesso (utenza debole, mezzi pesanti, ecc.), con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza da garantire soprattutto alle utenze deboli; le suddette valutazioni dovranno essere effettuate a seguito dell'entrata in esercizio della variante.

Flora, fauna ed ecosistemi.

13. I passaggi faunistici previsti nel progetto dovranno essere aumentati e migliorati come di seguito descritto:

i tre passaggi faunistici individuati nelle relative tavole di progetto dovranno essere riprogettati, in quanto le dimensioni previste non ne garantiscono la piena funzionalità. In alternativa dovranno essere realizzati con manufatti scatolari o semicircolari di ampiezza minima di 1,50 m, altezza 0,80-1,00 m, con fondo naturale e con una banchina laterale rialzata che garantisca il passaggio contemporaneo della fauna e di acqua eventualmente incanalata. Dovrà inoltre essere predisposto il raccordo tra la soglia di ingresso al passaggio ed il piano campagna, adeguatamente rinverdito e piantumato;

in prossimità dello svincolo n. 3 di collegamento con la SP 169, al limite dell'area d'intervento, dovrà essere adeguatamente sistemato a passaggio faunistico l'esistente tombotto di attraversamento della SP, attualmente non funzionale al passaggio della fauna minore.

14. Per quanto attiene le tipologie di barriere per gli anfibi proposte in progetto, le barriere localizzate a valle dell'attraversamento sul torrente Sonna, così come raffigurate nelle relative tavole di progetto, dovranno essere prolungate in direzione sud verso la rotonda di collegamento con la SP n. 169, fino al limite dell'intervento, così da evitare il possibile attraversamento della fauna anfibia proveniente dall'intera piana e dalle colline soprastanti.
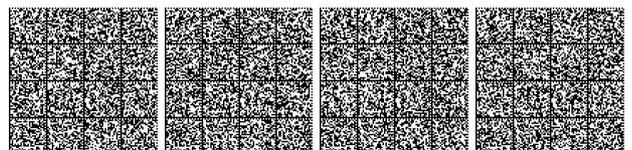
Aree agricole.

15. Al fine della tutela delle attività agricole è necessario che vengano definite azioni compensative:

rivolte alle aziende di settore interferite e penalizzate dalla sottrazione di suolo agricolo: preliminarmente dovranno essere analizzati quali/quantitativamente gli impatti indotti sulle imprese agricole interessate dalle opere in progetto, con particolare riferimento alla ricomposizione delle proprietà frammentate e alla difesa della produzione;

per la perdita di funzioni ambientali svolte dal suolo (valore ecologico e capacità di stoccaggio di carbonio organico): per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a metodi e schemi interpretativi già collaudati (es.: Metodo STRAIN); si chiede inoltre di valutare la possibilità di ricorrere a interventi di ripristino delle condizioni di fertilità di suoli a oggi impermeabilizzati e, ove possibile, a interventi di compensazione preventiva.

Dovranno in ogni caso essere garantiti:

il ripristino della fertilità iniziale dei suoli interessati, sia lungo il tracciato sia nelle aree adibite a cantiere/deposito;

la creazione di fasce arbustive di raccordo con le superfici boscate e/o cortine arboree e arbustive idonee alla mitigazione dell'impatto dell'infrastruttura sul territorio agricolo;

l'accesso dei mezzi agricoli ai terreni separati con la creazione del nuovo asse stradale, attraverso la realizzazione di sottopassaggi di adeguate dimensioni che potranno servire anche come ecodotti;

il trattamento delle acque di prima pioggia come da normativa vigente, assicurando la continuità del sistema idraulico.

16. Dovrà inoltre essere garantita la compensazione delle superfici disboscate, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale 21 settembre 2005, n. VIII/675, e successive modifiche e integrazioni.

17. In particolare dovrà essere garantita la vitalità di tutte le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuovo impianto. Tali essenze dovranno essere autoctone e rispettare la normativa di settore. A questo scopo dovrà essere effettuata una verifica nei tre anni successivi alla semina da parte del proponente stesso, con obbligo di sostituzione nel caso di fallanze.

18. Si ricorda infine che, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e in particolare il criterio del Valore Agricolo Medio (VAM), le procedure di esproprio dovranno considerare criteri d'indennità basati su requisiti specifici del bene e il reale valore commerciale dello stesso.

Per i siti compresi nella Rete Natura 2000.

19. Per i siti compresi nella Rete Natura 2000 è necessario che venga eseguito uno studio d'incidenza che analizzi i potenziali effetti che l'intervento in esame, sia in fase di cantierizzazione che in fase di esercizio, potrà avere sui Siti interessati (SIC "IT2030005 Palude di Brivio", a integrazione della documentazione presentata, e ZPS "IT2030008 II Toffo"), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, così come previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Lo studio d'incidenza di cui sopra dovrà:

valutare i possibili tracciati stradali alternativi esterni alla ZPS "IT2030008 II Toffo", includendo anche l'opzione zero;

recepire il perimetro corretto e ufficiale del SIC "IT2030005 Palude di Brivio" disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

approfondire e contestualizzare l'analisi delle valenze ambientali e presenze floro/faunistiche nelle aree dei siti (SIC e *ZPS)* più direttamente e marcatamente coinvolte dal progetto, laddove vi siano habitat (intesi sia come habitat vegetazionali che habitat per specie faunistiche) sia adiacenti che interferiti dal tracciato viabilistico o comunque oggetto di ripercussione della pluralità di impatti, sia temporanei che definitivi;

con riferimento agli elementi emergenti dall'analisi di maggior dettaglio di cui al precedente punto *c)*, esplicitare e localizzare le misure di mitigazione sito specifiche più appropriate per la risoluzione o riduzione delle interferenze individuate;

valutare gli effetti prodotti dall'inquinamento luminoso provocato dagli impianti di illuminazione del tracciato stradale;

prevedere il programma di monitoraggio floristico e faunistico, ante, durante e *post operam*.

Si dovrà:

valutare adeguatamente l'eventuale incidenza delle opere in progetto, con particolare riferimento ai possibili effetti delle fasi di cantiere sugli habitat e stille specie tutelate nel sito;

limitare, in adiacenza del SIC e della ZPS, per quanto possibile, la fase di cantiere al periodo agosto/gennaio, escludendo i lavori nel periodo febbraio/luglio. Ciò al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica;

garantire, per le opere di mitigazione e ricostruzione degli habitat, per un congruo periodo, la relativa manutenzione.

Aspetti geologici, idrogeologici e sismici.

20. Dovrà essere assicurato che non vengano occluse di fatto le sezioni idrauliche in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Sonna, anche monitorando lo stato di manutenzione dei versanti e delle sponde del corso d'acqua per escludere la possibilità che, a causa di fenomeni di erosione e dilavamento, alberi di alto fusto possano essere trasportati dal torrente in piena.

21. Le opere di protezione idraulica previste sulle sponde e nell'alveo del torrente, in corrispondenza dell'intersezione con il ponte in progetto (scogliera con massi ciclopici e talee), in nessun caso potranno restringere la sezione attuale dell'alveo; è da escludere inoltre la presenza delle talee verdi, in quanto andrebbero a modificare il coefficiente di scabrezza del corso d'acqua e con la crescita e la scarsa manutenzione potrebbero, in pochi anni, rendere insufficiente la sezione. Si ritiene altresì opportuno sigillare con calcestruzzo gli spazi tra i singoli massi ciclopici.

22. Per quanto concerne lo smaltimento delle acque di piattaforma, premesso che le superfici stradali non rientrano esplicitamente nel campo di applicazione di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 ("Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"), si ritiene tuttavia, in ragione della peculiarità del territorio attraversato e del notevole flusso di veicoli atteso sull'infrastruttura in progetto, che i rischi di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento da tali superfici possano essere equivalenti alle tipologie individuate al comma 1, lettere *c)* e *d)*, dello stesso art. 3. Ciò premesso, si sottolinea che il sistema di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia deve essere opportunamente dimensionato; le vasche di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, inoltre, così come definite dal Regolamento, devono servire anche per il contenimento di sversamenti incidentali e per le acque di spegnimento di incendi, che dovranno essere raccolte e tempestivamente smaltite come rifiuto.

23. La realizzazione del nuovo ponte e di ogni altro manufatto, che andrà a occupare aree demaniali e/o di scorrimento delle acque, dovrà essere oggetto, prima dell'inizio dei lavori, di apposita istanza di concessione, corredata da apposita documentazione grafica (in cui siano specificamente evidenziate e dichiarate le aree demaniali occupate, nonché la relativa quantificazione), in quanto soggette al pagamento dei relativi canoni di occupazione permanente e/o provvisoria.

24. Nello studio esecutivo, ogni scarico, attraversamento con sottoservizi e/o eventuale opera provvisionale interessante il torrente Sonna, sarà vincolato alla redazione di apposito progetto in cui siano riportati tutti i dati necessari all'acquisizione delle relative concessioni, nonché al calcolo dei canoni per occupazione demaniale.

Rischio sismico.

25. Nel progetto esecutivo dovranno essere approfondite la natura dei materiali e gli aspetti di caratterizzazione dei terreni con misure dirette, finalizzate all'individuazione dei parametri da utilizzare per la definizione dell'azione sismica di progetto, individuando altresì l'eventuale presenza di paleomorfologie sepolte in grado di generare effetti di sito sismoindotti.

26. In fase esecutiva, in applicazione delle norme tecniche di cui al decreto interministeriale 14 gennaio 2008, si dovrà tenere conto dell'opportuna caratterizzazione sismica per quanto riguarda:

analisi di stabilità dei pendii naturali e non;

opere in sotterraneo;

opere di materiali sciolti e fronti di scavo;

opere di sostegno;

opere di ancoraggio;

opere di fondazione.
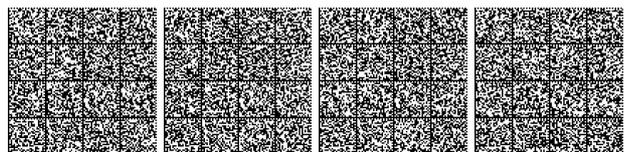
Si dovrà definire l'azione sismica di progetto per tutti gli stati limite.

Inquinamento luminoso.

27. Dovranno svolgersi le opportune valutazioni in tema d'inquinamento luminoso conseguente agli impianti d'illuminazione del tracciato stradale, riducendo, per quanto possibile, le fonti luminose in prossimità degli svincoli 1 e 3 e prevedendo l'adozione delle più restrittive norme in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.

Piani di Monitoraggio.

28. Il piano di monitoraggio ambientale (PMA) dovrà essere modificato e integrato, valutando i possibili cambiamenti territoriali-ambientali/progettuali nel frattempo intervenuti.

29. Tutti gli aspetti puntuali e attuativi del PMA (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalità di trattamento dei dati e di interventi di risoluzione delle criticità) e le modalità di verifica di ottemperanza alle relative prescrizioni dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA.

30. È opportuno che il proponente si faccia carico di attivare, tempestivamente, e comunque prima dell'avvio della fase di monitoraggio *ante operam*, un confronto con ARPA per integrare e aggiornare per la fase operativa il PMA e gli elaborati progettuali esecutivi e concordare le modalità di attuazione del monitoraggio.

31. Relativamente alla gestione di specifiche criticità, alle modalità di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali nonché per la risoluzione delle questioni puntuali, sarà opportuno individuare delle forme, anche semplificate, di Osservatorio ambientale.

32. Gli oneri per l'esecuzione dei rilievi, per la rendicontazione degli stessi, nonché per la suddetta attività di audit saranno a carico della Provincia di Bergamo.

33. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere accessibili, concordando la modalità di gestione dei flussi informativi.

34. La Provincia di Bergamo dovrà comunque farsi carico delle eventuali azioni mitigative nel caso in cui i risultati del monitoraggio evidenziassero situazioni di criticità o di superamento delle soglie fissate, indicando altresì i tempi di attuazione delle misure mitigative e/o correttive.

35. Dovrà essere assicurata, per un congruo periodo dopo la realizzazione dell'infrastruttura, la manutenzione delle opere di mitigazione.

Inquinamento acustico.

36. Nella documentazione presentata, le valutazioni previsionali di impatto acustico ripropongono il 2006 come anno di riferimento per lo scenario *ante operam* e il 2015 come anno di riferimento per il *post operam*. È necessario che sia dato adeguato riscontro del fatto che i suddetti scenari (2006, 2015) siano effettivamente rappresentativi, rispettivamente, dell'attuale stato di fatto e della prevista situazione di progetto.

37. La valutazione dell'impatto acustico dell'infrastruttura in progetto, e perciò l'individuazione delle situazioni critiche e la progettazione delle necessarie opere di mitigazione, è stata effettuata utilizzando come descrittori acustici i parametri *Lday* e *Lnight* mentre i limiti di rumore fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si riferiscono agli indicatori Leq(A) diurno e Leq(A) notturno. Si ritiene che tale scelta necessiti di una più precisa motivazione e debba essere supportata da adeguate valutazioni sulle caratteristiche del traffico per i diversi periodi temporali della giornata. In particolare, dovrà essere verificata la stima dei livelli di rumore in Leq (anche e in particolare rispetto al periodo di riferimento da utilizzare) al fine del confronto con i valori limite di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004.

38. Per quanto attiene il monitoraggio acustico *post operam*, questo dovrà in primo luogo essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'efficacia delle misure di mitigazione previste e, se necessario, a dimensionarne di ulteriori. Ai termine del monitoraggio acustico *post operam*, dovrà essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessarie nonché dei tempi della loro attuazione.

39. Nell'elaborato 9.1.1 è presentata una campagna di rilievi fonometrici realizzata nel luglio 2008 "al fine di monitorare degli attuali livelli sonori sul territorio che sarà coinvolto dalla variante di Cisano Bergamasco ex SS 639, oggetto del presente studio, in particolare presso quei ricettori potenzialmente più disturbati." Nello stesso elaborato s'ipotizza l'utilizzo della suddetta campagna come rappresentativa delle misure *ante operam* per il PMA. In considerazione del tempo trascorso, si ritiene opportuno che sia rivalutata l'effettiva rappresentatività delle misure 2008 rispetto alla situazione attuale del clima acustico (e dunque il loro utilizzo come AO nel piano di monitoraggio).

40. In sede di verifica *post operam* dovrà essere previsto, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998, che i livelli sonori misurati in facciata ai recettori considerino anche gli effetti delle riflessioni e che, in relazione ad eventuali superamenti dei limiti, il proponente si faccia carico, per quanto di competenza, dei necessari interventi di mitigazione al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004.

41. Al fine della messa a punto del monitoraggio, dovranno essere considerate le indicazioni che seguono:

per le infrastrutture esistenti, fatta salva l'applicabilità del limite indicato in tabella (quello delle nuove infrastrutture), in caso di superamento dei limiti il gestore è tenuto, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, a predisporre un piano di contenimento e abbattimento del rumore con le modalità definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000;

per infrastrutture di nuova realizzazione, il rispetto dei limiti del rumore deve essere garantito da subito. Si evidenzia, a questo proposito, che presso alcuni recettori in prossimità della località Torchio sono stimati livelli di rumore *post operam* mitigati superiori ai limiti. Le mitigazioni dovranno essere pertanto adeguate per conseguire il rispetto dei limiti.

42. Vengono fomite le mappe di rumore delle simulazioni eseguite, ma tali mappe forniscono una rappresentazione dei risultati schematica e non esaustiva. È necessario che nelle mappe di rumore post operam siano quantomeno individuati i recettori con superamenti e che le mappe siano corredate con uno sfondo cartografico (CTR ortofoto, ecc.) che consenta di contestualizzare territorialmente i risultati.

43. La descrizione del monitoraggio acustico fornita nel documento 12.1 risulta sintetica e incompleta nelle informazioni: è infatti opportuno che venga fornita la mappa con l'ubicazione dei punti di misura e che vengano integrate le informazioni relative alle posizioni dei punti stessi nel contesto territoriale e ai criteri adottati per la localizzazione (vicinanza ad aree interessate dai cantieri, vicinanza ai percorsi del traffico cava-cantiere, vicinanza al tracciato stradale e in particolare presso quei ricettori più disturbati). Le informazioni fomite per i recettori devono pertanto essere integrate con dati relativi alla distanza dall'infrastruttura e alla destinazione d'uso, in particolare, qualora fossero presenti recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura).

44. Il progetto di monitoraggio prevede misure di breve, media e lunga durata. È necessario che esso che venga integrato con l'indicazione relativa ai criteri adottati per decidere la durata delle misure e quali punti interessare dalle diverse tecniche di monitoraggio.

45. Per ciascuna postazione vengono riportati i valori del Leq (orari, media giornaliera diurna e notturna, media settimanale diurna e notturna). Poiché i punti di misura I- AC01/D/T1 - Via Bisone, II-AC01/S/T1 - Via Tre Fontane e IV-AC03/S/T1 - Via Solferino non sono stati compresi nella campagna del luglio 2008, è necessario che il monitoraggio *ante operam* venga integrato con le misure presso le suddette postazioni.

46. Si evidenzia la necessità di prevedere due ulteriori punti di monitoraggio in corrispondenza del gruppo di recettori 9-13 (area residenziale prossima a Via Colombera di Sotto) e 41-43 (area industriale di Via Torchio) dove, pur non evidenziando superamenti dei limiti di legge, le simulazioni prevedono un significativo incremento del rumore dovuto all'infrastruttura in progetto.

47. Per quanto riguarda la fase di cantiere:

si sottolinea la necessità di prevedere una specifica procedura per la tempestiva comunicazione all'organo di controllo dei dati di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle azioni adottate per il contenimento del rumore e delle eventuali opere di mitigazione provvisorie;

si evidenzia l'opportunità di effettuare il monitoraggio del rumore anche in corrispondenza dei recettori prospicienti la pista di accesso all'area di lavoro per la costruzione della galleria, esposti al rumore generato dalla movimentazione dei mezzi pesanti di cantiere.

48. Relativamente alle elaborazioni effettuate per la valutazione dell'impatto acustico della nuova infrastruttura, si sono evidenziati alcuni aspetti critici, come di seguito descritti, per i quali occorre prevedere misure correttive/integrative:

descrivere le tecniche di stima del rumore del tratto in galleria ed in particolare delle zone d'imbocco della stessa;
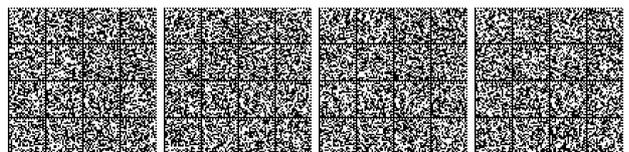
specificare le caratteristiche delle infrastrutture esistenti, descritte nella relazione come simili alla variante in progetto, prese in considerazione per la taratura del modello;

integrare la relazione con valutazioni relative agli scostamenti registrati tra i risultati delle misure e quelli del modello nonché alle situazioni in cui questi scarti risultano più significativi.

Inquinamento atmosferico.

49. Con riferimento al piano di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, riferito alle fasi *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, si evidenzia quanto segue:

l'altezza di prelievo indicata per i parametri chimici da rilevare, pur rientrando nel *range* fissato dalla norma, non è quello indicato dal decreto interministeriale 2 aprile 2002, n. 60, All. VIII (1,5 m - 4 *m)*. Si ritiene opportuno, trattandosi di criteri generali, richiamare e utilizzare le tecniche di prelievo definite dalla norma;

la misura degli idrocarburi non metanici (NMHC) non è più richiesta ai sensi di legge, pertanto non si ritiene necessaria. La misura di C6H6 in aria e di IPA nel particolato è ritenuta sufficiente a garantire l'informazione su tali composti organici;

le campagne di misura devono garantire la copertura temporale minima prevista per le misure indicative di cui all'All. X del decreto interministeriale n. 60/2002 (14 per cento dei giorni dell'anno, garantendo la rappresentatività della variabilità stagionale).

in merito al posizionamento dei punti di misura, si esprimono le seguenti valutazioni:

il sito in località Torchio è rappresentativo dell'impatto che avrà la variante sugli insediamenti abitativi di Cisano Bergamasco;

il punto di imbocco a sud galleria può essere considerato come rappresentativo della fase di corso d'opera;

il sito in prossimità dell'apertura della galleria non può considerarsi rappresentativo della valutazione della potenziale esposizione della popolazione;

il sito della palude di Brivio è da considerarsi adeguato esclusivamente per la protezione della vegetazione;

Si propone d'individuare, anche nel tratto stradale urbano esistente, almeno un punto di misura AO e PO al fine di verificare gli effettivi vantaggi complessivi attesi dell'opera. La microlocalizzazione dei punti di misura, inoltre, dovrà avvenire in accordo con ARPA, previo sopralluogo congiunto;

il monitoraggio dovrà prevedere anche la misura delle concentrazioni degli inquinanti all'interno e all'esterno della galleria (imbocchi e apertura centrale); ciò anche al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi mitigativi, quali l'installazione di idonei sistemi di ventilazione, aspirazione e abbattimento delle emissioni. Per le superfici della galleria si raccomanda di valutare l'opportunità di utilizzare vernici fotocatalitiche;

non sono illustrati i criteri di valutazione dei dati al fine di individuare eventuali anomalie riscontrate. Il soggetto proponente/attuatore dovrà pertanto farsi carico di integrare il PMA nella fase di confronto con ARPA.

50. Relativamente allo studio di qualità dell'aria, nella parte descrittiva del quadro generale delle norme si cita la zonizzazione precedente a quella attualmente in vigore.

51. Relativamente allo studio modellistico di qualità dell'aria, si ritiene necessaria la sua revisione in quanto, dall'analisi del materiale disponibile, non sono del tutto chiare le ipotesi assunte nella modellazione delle emissioni e delle concentrazioni.

Flora, fauna ed ecosistemi.

52. La localizzazione dei punti di monitoraggio degli effetti indotti sull'habitat dovrà avvenire in accordo con ARPA, previo sopralluogo congiunto.

53. Sarà necessario indicare i punti di monitoraggio sopra richiamati su apposite tavole, precisando i tipi di rilevamenti effettuati nelle varie stazioni di monitoraggio vegetazionale e faunistico e specificando il tipo di indagine, la metodica di monitoraggio e la tempistica.

54. Ad esempio, considerando la distribuzione frammentaria dell'habitat prioritario 91EO, ne sarà effettuato il monitoraggio in più stazioni, in modo da coprire almeno la metà della sua superficie di ripartizione nell'area interessata dall'intervento.

55. Si dovrà eseguire un monitoraggio vegetazionale basato su rilievi fitosociologici per lo meno lungo il tratto prospiciente l'intervento ed eventuali programmi d'intervento per il contenimento delle specie invasive.

L'intervento, infatti, può comportare il rischio di diffusione di specie aliene e invasive con conseguente impatto sulle popolazioni di specie autoctone (predazione, competizione, ecc.). Considerando che lo stesso Ente Parco Adda Nord ha evidenziato la problematica della crescente presenza di specie invasive, si ritiene che le opere di mitigazione e compensazione previste (sistemazione a verde) possano non essere sufficienti a contenere tali effetti.

Contenimento degli impatti nelle fasi di cantiere.

56. Per la fase di costruzione, al fine del contenimento delle emissioni di polveri, oltre alle misure di mitigazione indicate nello studio e a quelle previste dalla delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, dovranno essere attuati i seguenti interventi:

impiego, ove possibile, di apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico);

dotazione di filtri di abbattimento del particolato per le macchine di cantiere funzionanti con motore diesel e utilizzo di carburanti con basso tenore di zolfo (<50 ppm);

utilizzo di gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche per minimizzare le emissioni in atmosfera;

rispetto del divieto di combustione all'aperto, come introdotto dalla delibera di Giunta regionale 11 luglio 2008, n. 7635, ma esteso a tutto l'anno.

57. Negli ambiti posti all'interno del Parco regionale Adda Nord, l'utilizzo del territorio agricolo e forestale in fase di cantiere dovrà essere limitato allo stretto necessario; dovranno essere altresì attuati tutti gli interventi atti a contenere le emissioni inquinanti (segnatamente le polveri) e gli eventuali sversamenti di inquinanti al suolo.

58. Nella fase di costruzione dell'opera occorre prevedere interventi volti alla salvaguardia delle superfici boscate confinanti con l'area di cantiere ed alla conservazione della struttura dei suoli. Al termine della costruzione, occorre prevedere interventi di ripristino e valorizzazione ambientale mediante inerbimenti delle scarpate viarie, delle aree interessate dai cantieri e delle piste di accesso ai cantieri.

59. Massimizzare il riutilizzo e il recupero del materiale da scavo, smaltendo solo la parte residua non recuperabile, nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente.

60. Dovrà essere prestata particolare attenzione agli effetti cumulativi dell'opera con altri interventi infrastrutturali in programma, coordinando sia la cantieristica che il progetto di mitigazione e compensazione.

Comune di Villa D'Adda.

61. Il progetto infrastrutturale dovrà tener conto della situazione della SP 169 in località Boschetto, che nelle attuali condizioni non può in alcun modo sostenere un aumento del traffico, sia per il tracciato che per le pendenze che presenta.

62. Sarà necessario prevedere la realizzazione, in lato est del tratto della SP 169, di una pista ciclopedonale che garantisca una certa sicurezza a chi si trova necessariamente a dover percorrere quel tratto di strada, che non sarà sicuramente più considerabile una strada locale.

63. A garanzia dei fruitori della pista ciclopedonale e dei residenti, dovrà essere realizzato un attraversamento con impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell'intersezione di via Zappello ed un attraversamento ciclopedonale sicuro in prossimità della rotatoria posta al Km 3,5 della SP 169.

64. Lungo il nuovo tratto della SP ex 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto stralcio, considerato il territorio su cui insisterà, si dovrà provvedere a realizzare quanto necessario per un'adeguata mitigazione ambientale.

Parco Adda Nord

Prescrizioni parere urbanistico Parco Adda Nord.

65. Dovrà essere effettuato un approfondimento specifico relativamente alle caratteristiche dell'area in cui l'opera s'inserisce, con particolare riferimento, all'interno della relazione paesaggistica, alle interferenze dell'opera con la ZPS del Toffo.
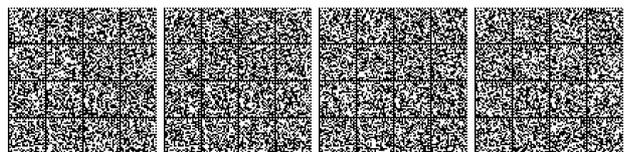
66. Il progetto dovrà essere integrato con la specifica previsione, definita anche in termini di computo metrico estimativo, di ripristini vegetazionali, quali interventi di ricostituzione della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea danneggiata/eliminata per attività di cantiere e per la realizzazione delle opere di progetto (es. lungo rogge, torrenti), così come specificamente indicato nella determinazione relativa alla Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), predisposta dal Parco Adda Nord.

67. Le opere di mitigazione attualmente previste dovranno essere implementate, con specifico riferimento a quanto contenuto nella determinazione relativa alla VINCA predisposta dal Parco Adda Nord, ed in particolare si dovrà procedere a:

a) prevedere mitigazioni urbane, a principale valore estetico e paesaggistico (riguardanti scarpate, aree intercluse alla viabilità, aiuole, raccordi), che non possono essere considerate mitigative delle alterazioni, temporanee e/o permanenti, dei luoghi, delle connessioni ecologiche degli habitat naturali e seminaturali;

b) prevedere mitigazioni con valore funzionale ed ecologico, con la finalità di ridurre e mitigare gli effetti negativi indotti dalla cantierizzazione e dal regolare funzionamento dell'opera; in particolare si dovranno progettare ulteriori attraversamenti e barriere faunistiche lungo la porzione meridionale della palude di Brivio, dove già attualmente sono segnalate presenze soprattutto di anfibi e mammiferi negli ambienti prospicienti la viabilità, spesso oggetto di incidenti causati nel tentativo di attraversamento della viabilità.

68. La proposta progettuale relativa alle opere di mitigazione dovrà essere integrata con la previsione progettuale di ulteriori interventi, da realizzarsi a titolo compensativo, ed in particolare si dovrà procedere al versamento, al Parco Adda Nord, della monetizzazione relativa alla compensazione della trasformazione del bosco, così come calcolata in progetto, che verrà utilizzata dall'Ente per la realizzazione di interventi di miglioramento forestale.

69. È necessario integrare la relazione e gli elaborati relativi alla cantierizzazione con documentazione maggiormente dettagliata, dalla quale si evincano con chiarezza gli effettivi impatti sull'ambiente in sede di cantierizzazione e, al contempo, le misure mitigative e cautelative previste.

In particolare:

si dovranno indicare puntualmente in planimetria tutte le aree destinate allo stoccaggio, le quali dovranno essere specificatamente e singolarmente progettate, così come dovrà essere specificatamente e puntualmente progettata la fase del loro smantellamento e del ripristino dello stato dei luoghi, al fine di poter verificare e monitorare le attività di cantiere e le loro interferenze con il territorio in termini di inquinamento;

si dovrà procedere alla redazione di specifico piano scavi, oltre che di progetto di ripristino, in rapporto alle previste opere provvisorie che determinano spostamenti di terra e opere di riempimento, con ridefinizione, seppure temporanea, dell'assetto morfologico dei luoghi.

Prescrizioni valutazione incidenza.

70. Dovrà essere recepito, laddove riportato, il perimetro corretto e ufficiale del Sito di importanza comunitaria IT2030005 Palude di Brivio, reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

71. Dovrà essere approfondita e contestualizzata l'analisi delle valenze ambientali e presenze floro/faunistiche nelle aree dei siti (SIC e *ZPS)* più direttamente e marcatamente coinvolte dal progetto, laddove vi siano habitat (intesi sia come habitat vegetazionali che habitat per specie faunistiche) sia adiacenti che interferiti dal tracciato viabilistico, o comunque oggetto di ripercussione della pluralità di impatti, sia temporanei che definitivi, sia della fase di cantiere che regolare esercizio.

72. Con riferimento agli elementi emergenti dall'analisi di maggior dettaglio di cui al precedente punto, dovranno essere rivalutate e incrementate le misure di mitigazione sito specifiche più appropriate per la risoluzione o riduzione delle interferenze; ad esempio, lungo il tracciato stradale adiacente la porzione meridionale della palude di Brivio, dovranno essere previste adeguate barriere e sottopassi faunistici per ridurre il rischio di mortalità animale per attraversamento della carreggiata, fenomeno già attualmente verificatosi, con l'attuale traffico in transito; analoghe considerazioni di dettaglio dovranno essere condotte rispetto alla ZPS II Toffo.

73. Dovrà essere integrata la valutazione degli impatti, considerando anche l'inquinamento luminoso conseguente agli impianti di illuminazione del tracciato stradale, riducendo per quanto possibile le fonti luminose in prossimità degli svincoli 1 e 3 e prevedendo l'adozione delle più restrittive norme in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.

74. Nelle opere di mitigazione, compensazione, ripristino delle formazioni vegetazionali arbustive e o arboree, diversamente dagli schemi di impianto proposti, dovrà essere prevista una disposizione delle piante naturale e plurispecifica.

75. Tra le specie arboree autoctone segnalate per formazioni igrofite, utilizzare dovrà essere utilizzata *Alnus glutinosa* invece di *Alnus incana*.

76. La progettazione esecutiva dovrà comprendere e declinare chiaramente, distinguendoli, ripristini ambientali, opere di mitigazione e opere di compensazione, intendendo:

come ripristini vegetazionali, gli interventi di ricostituzione della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea danneggiata/eliminata per attività di cantiere e per la realizzazione delle opere di progetto (es. lungo rogge, torrenti). Tali opere non sono quindi da intendersi mitigazioni ma rimesse in pristino, pertanto obbligatorie;

come opere di mitigazione:

le mitigazioni urbane, a principale valore estetico e paesaggistico (riguardanti scarpate, aree intercluse alla viabilità, aiuole, raccordi), che non possono essere considerate mitigative delle alterazioni, temporanee e/o permanenti dei luoghi, delle connessioni ecologiche degli habitat naturali e seminaturali;

le mitigazioni con valore funzionale ecologico, da integrare nel progetto presentato, perché risultino calmierati, laddove possibile, gli effetti negativi indotti dalla cantierizzazione e dal regolare funzionamento dell'opera;

come opere di compensazione:

le compensazioni conseguenti alla trasformazione d'uso del bosco, che il proponente dichiara di voler monetizzare all'ente forestale e che l'ente utilizzerà per interventi di miglioramento forestale, ove ritenuto opportuno;

la compensazione per il danno paesistico-ambientale derivante dalla realizzazione dell'opera;

la compensazione per l'incidenza negativa esercitata sugli habitat di specie, presenti nel SIC e nella ZPS, attraverso la realizzazione d'interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale all'interno dei siti, che favoriscono la naturalità e la conservazione degli habitat nonché la permanenza di popolazioni delle specie faunistiche e floristiche per la cui tutela i siti sono stati istituiti.

77. Lo studio d'incidenza, che dovrà essere presentato, dovrà essere comprensivo di un programma di monitoraggio floristico e faunistico, *ante*, durante e *post operam*.

78. Rispetto alla cantierizzazione dell'opera, dovrà essere previsto di non localizzare piste di cantiere o aree di stoccaggio e affini all'interno dei siti di Rete Natura 2000, predisponendo inoltre barriere cieche continue a delimitazione del cantiere stesso, verso i siti.

PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONI

1. In fase di cantiere si raccomanda di definire un piano temporale delle opere che eviti lo svolgimento dei lavori nel momento riproduttivo della fauna.

2. Al termine dei lavori si raccomanda la rimessa in pristino di tutte le aree interessate dai cantieri.

3. Si raccomanda di tenere in considerazione la Rete ecologica regionale (RER), alla quale è stata riconosciuta la valenza di infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell'ambito del Piano territoriale regionale approvato con delibera di Giunta regionale 16 gennaio 2008, n. 6447.

4. Si suggerisce di corredare la relazione con una trattazione specifica, coerente e lineare delle modalità di riconnessione dei diversi ambiti.

5. Per tutte le misure di mitigazione sarà privilegiato l'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata, ad esempio, per quanto riguarda le erbacee, dal Centro flora autoctona della Regione Lombardia.

6. Si evidenzia l'opportunità di fare riferimento ai "Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale", redatti nell'ambito di un progetto più ampio intitolato "Studio interdisciplinare sui rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto" e approvato il 7 maggio 2007, con decreto n. 4517 del Direttore generale della Qualità dell'ambiente.
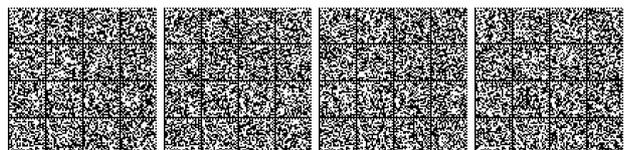
7. Per l'attuazione delle opere si richiede di fare prioritariamente riferimento all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica così come individuate nel Quaderno tipo di cui alla delibera di Giunta regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48740.

8. Si raccomanda, in generale, di definire un piano temporale delle opere che eviti lo svolgimento dei lavori nel momento riproduttivo della fauna, ciò con particolare riferimento alle aree poste nelle vicinanze del SIC "Palude di Brivio" e della ZPS "IT2030008 II Toffo".

9. Tenuto conto delle attività di prevenzione dei rischi promosse da Regione Lombardia e di quanto previsto nel Programma regionale di sviluppo vigente e dai contenuti del Programma regionale integrato di mitigazione dei rischi (PRIM) 2007-2010, approvato con delibera di Giunta regionale n. 7243/2008, si raccomanda che vengano tenuti in considerazione i sempre più frequenti allagamenti, e conseguenti blackout elettrici, connessi anche ai cambiamenti climatici in corso, che determinano precipitazioni particolarmente intense. Pertanto si invita a prevedere strumentazioni idonee a ridurre l'impatto di eventuali situazioni, con particolare attenzione ai tratti stradali in galleria artificiale e in trincea, come ad esempio la predisposizione di idrovore dotate di gruppo di alimentazione autonoma e di segnalazione semaforica di divieto di accesso in caso di allagamento delle stesse.

10. In merito ad alcuni aspetti progettuali si suggerisce di valutare a livello di progettazione esecutiva:

gli eventuali interventi di stabilizzazione dell'area in dissesto in località Odiago (stato di fatto, attività svolte ed eventuali sistemi di monitoraggio installati);

le eventuali opere di difesa prese in considerazione, o le motivazioni per le quali non sono state previste, per affrontare la possibilità di fenomeni attivi d'instabilità diffusa interessanti il versante nord della collina Ceregallo.

11. Si mette in evidenza che nella relazione sismica non si fa riferimento alla recente disposizione regionale in materia. Dal 14 ottobre 2014, data di pubblicazione della deliberazione regionale n. 2489/2014, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica di Regione Lombardia (delibera di Giunta regionale n. 2129/2014), nei Comuni che saranno riclassificati dalla zona 4 alla zona 3 e dalla zona 3 alla zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni – pubbliche e private – dovranno essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle zone 3 e 2. Tale provvedimento si è reso necessario per evitare l'utilizzo di "procedure semplificate" di progettazione in quei Comuni di zona 4 che già, secondo le NTC08, sono caratterizzati da parametri per l'azione sismica riconducibili a quelli di zona 3.

Si ricorda che la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in data 11 novembre 2008, ha approvato gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (ICMS) che sono diventati, pertanto, un riferimento a livello nazionale per gli studi finalizzati alla caratterizzazione sismica del territorio.

12. Al fine della prevenzione del rischio sismico, si suggerisce una revisione della sezione geologica dell'asse principale A (allegato n. 2.3.6).

13. Qualora, attraverso i dati, le valutazioni e gli ulteriori elementi che verranno acquisiti con il PMA si configurino situazioni di potenziale impatto negativo per la salute, lo stesso PMA potrà essere integrato con ulteriori dati ed informazioni che consentano, da parte di ASL, una valutazione d'impatto e/o rischio per la salute della popolazione che potrà risultare potenzialmente esposta. Ciò, sia nella fase di realizzazione che in quella di esercizio dell'opera. Ci si riferisce in particolare alla qualità dell'aria, al rumore, alla contaminazione di prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, all'incidentalità stradale.

14. Per una buona gestione della fase di cantiere, orientata alla sicurezza e tutela della salute, anche ad integrazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono fornite le seguenti raccomandazioni:

nei bandi di gara deve essere inserito l'impegno per l'appaltatore ad adottare, nel pieno rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, le tecnologie utili al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

l'impresa affidataria deve individuare (attraverso un'apposita delega) un dirigente tecnico della sicurezza che deve essere sempre presente in cantiere. Egli deve avere a disposizione sufficienti risorse umane ed economiche al fine di poter svolgere al meglio le attività programmate e concordate;

dovrà essere valutata l'opportunità di effettuare specifici corsi di alfabetizzazione per i lavoratori stranieri con un insufficiente grado di comprensione della lingua italiana parlata. È necessario che, all'interno delle squadre di lavoro in cui siano presenti operatori stranieri, vi sia almeno un lavoratore straniero che conosca l'italiano e lo sappia parlare correttamente a scopo di fungere da interprete per gli altri colleghi.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai dd.ii. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
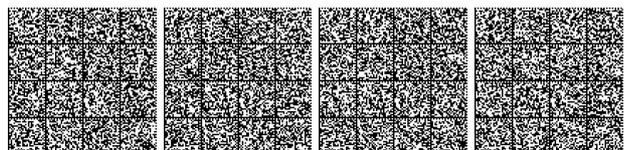
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cosiddette informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria.

16A04069

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2016.

Modifiche al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione. (Provvedimento n. 46/2016).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Vista la necessità di integrare le disposizioni del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 alla luce delle *Guidelines on complaints handling by Insurance Intermediaries* emanate dall'EIOPA e considerata l'opportunità di ridurre alcuni termini nel processo di gestione dei reclami da parte dell'IVASS, a beneficio dei consumatori;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifica all'intestazione del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008

1. All'intestazione del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, dopo le parole: «IMPRESE DI ASSICURAZIONE» sono inserite le parole: «E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE».

Art. 2.

Modifiche al Capo I - Disposizioni di carattere generale, del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008

1. All'art. 2, comma 1, sono inserite le seguenti definizioni:

0a) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione A del registro;

b-*bis*) «attività di intermediazione assicurativa»: l'attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

g-*bis*) «dipendenti e collaboratori»: i soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro, svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa all'interno o, se iscritti nella sezione E del registro, anche fuori dai locali dell'intermediario per il quale operano;

i-*bis*) «fornitore»: il soggetto terzo imparziale a cui l'intermediario ha affidato la gestione dei reclami o di singole fasi della stessa;

i-*ter*) «grande *broker*»: il mediatore o il *broker* che abbia l'amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *a)*, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci;

n-*bis*) «intermediari iscritti nell'elenco annesso»: intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi;
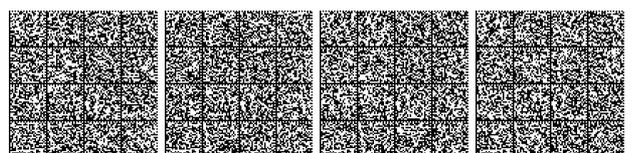
p-*bis*) «mediatori o *broker*»: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione B del registro;

t 01) «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima, iscritti nella sezione C del registro;

t-*quater*) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. All'art. 2, comma 1, lettera *n)* la parola: «intermediari» è sostituita con le parole: «intermediari assicurativi» o «intermediari».

3. All'art. 2, comma 1, lettera t-*bis*) dopo le parole: «dichiarazione di insoddisfazione» sono inserite le parole «in forma scritta» e dopo le parole «impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso».

4. All'art. 2, comma 1, lettera t-*ter*) dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «, dell'intermediario assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso».

5. All'art. 3, comma 1, lettera *b)* dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le parole: «, degli intermediari assicurativi o degli intermediari iscritti nell'elenco annesso».

Art. 3.

Modifiche al Capo II - Reclami presentati all'IVASS, del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008

1. All'art. 4, comma 1, la lettera *b)* è così sostituita: «*b)* i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal presente regolamento da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente».

2. All'art. 5, comma 1, la lettera *d)* è così sostituita: «*d)* copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi, nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*».

3. All'art. 6, il comma 4 è così sostituito: «L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente ai sensi del Capo III bis, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nei termini di cui al comma 3».

4. All'art. 6, comma 5, dopo le parole: «imprese di assicurazione comunitarie» sono inserite le parole: «o di intermediari iscritti nell'elenco annesso».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008

1. All'art. 8, comma 1, dopo le parole: «entro 45 giorni dal loro ricevimento.» è inserita la seguente frase: « Le imprese trasmettono senza ritardo agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento degli stessi, dandone contestuale notizia al reclamante».

Art. 5.

Introduzione del Capo III bis - «Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi»

1. Dopo il Capo III è inserito il seguente Capo III bis «Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi»:

Capo III *bis*

Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi

Art. 10-*bis*

Politica di gestione dei reclami

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro adottano una politica di gestione dei reclami di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, ispirata all'equo trattamento dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e dei danneggiati, idonea ad individuare e a gestire eventuali conflitti di interesse con il reclamante, nonché tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami.

2. La politica di gestione dei reclami di cui al comma 1 è formalizzata in un documento reso disponibile ai dipendenti e ai collaboratori mediante adeguati canali di comunicazione ed è soggetta a revisione almeno annuale.

3. L'organo amministrativo dei grandi *broker* e degli intermediari iscritti nella sezione D approva la politica di cui al comma 1 ed è responsabile della relativa attuazione.

4. Le imprese di assicurazione preponenti integrano la politica di gestione dei reclami di cui all'art. 7-*bis* introducendo disposizioni specifiche con riferimento:

a) alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli agenti e dei relativi dipendenti e collaboratori di cui all'art. 10-*ter*, e idonee ad individuare e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario, l'impresa e il reclamante;

b) alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei produttori diretti di cui all'art. 10-*quinquies*, idonee ad individuare e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario, l'impresa e il reclamante.

5. La politica di gestione di cui al comma 4 è comunicata dalle imprese preponenti agli agenti e ai produttori diretti mediante adeguati canali di comunicazione ed è soggetta a revisione almeno annuale.

Art. 10-*ter*

Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro

1. Le imprese preponenti gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, secondo quanto stabilito nella politica di gestione di cui all'art. 7-*bis*. Gli agenti trasmettono senza ritardo all'impresa preponente interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante.

2. Le imprese di cui al comma 1 garantiscono nella fase istruttoria il contraddittorio con l'agente interessato. Fatto salvo l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, le imprese trasmettono il reclamo ricevuto all'intermediario invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso. L'intermediario è in ogni caso posto tra i destinatari delle comunicazioni dell'impresa al reclamante relative al reclamo stesso.

3. Le imprese forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie di cui al comma 2. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, le imprese forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. Nel riscontro al reclamo, le imprese preponenti danno conto della posizione assunta dall'agente interessato ovvero della sua mancata risposta.

4. Le imprese preponenti registrano i reclami di cui al comma 1 nell'archivio di cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.

5. Le imprese preponenti comunicano all'agente interessato il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di:

a) effettuare l'analisi dei reclami di cui all'art. 10-*undecies*;

b) fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi dell'art. 10-*duodecies*, comma 1;

c) consentire all'agente di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'allegato 4 alla fine di ciascun anno solare.

Art. 10-*quater*

Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione B del registro

1. Gli intermediari iscritti nella sezione B del registro gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, secondo quanto stabilito nella politica di gestione di cui all'art. 10-*bis*. I *broker* trasmettono senza ritardo all'impresa interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante.

2. I *broker* forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli intermediari forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.

3. I *broker* che utilizzano siti di *social networking* per le comunicazioni con gli assicurati, i contraenti e i danneggiati, consentono di presentare i reclami anche tramite tale canale o, in alternativa, indicano le specifiche modalità per la presentazione dei reclami. Si applicano in ogni caso i commi 1 e 2.

4. I *broker* registrano i reclami ricevuti in un archivio annotando i dati di cui all'allegato 1 ed integrandolo con i dati relativi all'eventuale trasmissione all'impresa assicurativa o ad altri istituti finanziari, qualora il reclamo ricevuto non rientri nella competenza dell'intermediario. L'archivio è tenuto in formato elettronico o cartaceo. Alla fine di ciascun anno solare i broker riportano i dati relativi ai reclami trattati nel prospetto statistico di cui all'allegato 4.

Art. 10-*quinquies*

Gestione dei reclami da parte degli intermediari iscritti nella sezione C del registro

1. Le imprese di assicurazione gestiscono i reclami presentati nei confronti dei produttori diretti di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, secondo le modalità di cui agli articoli 8, commi 1, 1-*bis* e 5, e 9.

2. I produttori diretti che ricevono un reclamo lo trasmettono senza ritardo all'impresa di assicurazione dandone contestuale notizia al reclamante.
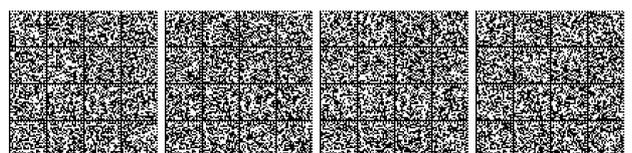
Art. 10-*sexies*

Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro

1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'art. 10-*bis* nonché dalle disposizioni di cui all'art. 10-*quater*, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono senza ritardo all'impresa preponente interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante.

2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Capo, gli intermediari di cui al comma 1 possono utilizzare le strutture e i presidi organizzativi già esistenti per la gestione dei reclami relativi all'attività bancaria e finanziaria nel caso in cui siano idonee a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonché agli articoli 10-*bis*, commi 1, 2 e 3, e 10-*octies*.

3. In caso di utilizzo di strutture esistenti, nell'ambito della gestione dei reclami gli intermediari assicurano:

a) che sia data separata evidenza, anche in fase di registrazione, della trattazione dei reclami relativi all'attività di intermediazione assicurativa;

b) che siano fornite all'IVASS, su richiesta, tutte le informazioni relative alla gestione dei reclami relativi all'attività di intermediazione assicurativa, inclusa l'informativa di cui all'art. 10-*duodecies*, comma 1.

Art. 10-*septies*

Gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori

1. I reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei dipendenti e collaboratori degli intermediari assicurativi e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso sono gestiti secondo quando previsto dagli articoli 10-*ter*, comma 1, 10-*quater*, comma 1, e 10-*sexies*, comma 1 e 10-*terdecies*, comma 1.

2. I dipendenti e i collaboratori che ricevono un reclamo lo trasmettono senza ritardo all'intermediario per conto del quale svolgono l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'intermediario principale.

Art. 10-*octies*

Funzione per la gestione dei reclami

1. Per la gestione dei reclami, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e i riscontri ai reclamanti, i grandi *broker* e gli intermediari iscritti nella sezione D del registro costituiscono una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l'imparzialità di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e la predisposizione di idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 forniscono a richiesta dell'IVASS informazioni relative alla funzione aziendale, incluso il nominativo del responsabile della medesima con i relativi recapiti.

3. La funzione per la gestione dei reclami delle imprese di assicurazione di cui all'art. 8, comma 2, è competente anche per la gestione dei reclami relativi:

a) ai comportamenti degli agenti, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, di cui all'art. 10-*ter*;

b) ai comportamenti dei produttori diretti di cui all'art. 10-*quinquies*.

Art. 10-*novies*

Esternalizzazione della gestione dei reclami

1. Ferma restando la responsabilità rispetto alla gestione del reclamo in conformità agli articoli 10-*quater* e 10-*sexies*, gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro possono avvalersi per la gestione dei reclami, o di singole fasi della stessa, di soggetti terzi imparziali, incluse le associazioni di categoria di appartenenza.

2. In caso di esternalizzazione, gli intermediari di cui al comma 1:

a) ricevono direttamente i reclami presentati, curano le successive comunicazioni e forniscono in ogni caso risposta conclusiva al reclamante entro i termini previsti dal regolamento;

b) forniscono al reclamante i riferimenti del fornitore che gestisce il reclamo;

c) accertano che l'esternalizzazione non comporti la violazione di alcuna legge, in particolare delle norme sulla protezione dei dati personali;

d) formalizzano l'esternalizzazione in un accordo scritto che definisca con chiarezza gli obblighi e i relativi adempimenti in capo all'intermediario e al fornitore;

e) fermo restando quanto previsto dal comma 3, individuano un referente interno alla propria struttura organizzativa che verifichi il rispetto delle condizioni di cui al presente comma;

f) comunicano, a richiesta dell'IVASS, il nominativo e i recapiti del fornitore, assicurando che l'Autorità abbia accesso ai dati relativi all'attività esternalizzata e ai locali commerciali del fornitore.

3. In caso di esternalizzazione della gestione dei reclami o di singole fasi della stessa da parte dei grandi broker e degli intermediari iscritti nella sezione D del registro, il referente per l'attività esternalizzata è il responsabile della funzione di cui all'art. 10-*octies*, comma 2.

Art. 10-*decies*

Informazioni sulla procedura reclami

1. Gli intermediari riportano nella dichiarazione conforme al modello 7B allegato al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel proprio sito internet, ove esistente, e nei locali dove è svolta l'attività di intermediazione:

a) le informazioni concernenti la gestione dei reclami inclusa la modalità di presentazione dei reclami all'impresa o all'intermediario, le modalità di comunicazione e la tempistica di risposta;

b) l'indicazione della funzione per la gestione dei reclami dell'impresa o dell'intermediario, ove esistente, incaricata dell'esame dei reclami e i relativi recapiti;

c) le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'IVASS e la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.

2. Gli intermediari su richiesta del reclamante, che non ne sia già in possesso in virtù di un rapporto contrattuale esistente, forniscono per iscritto le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Gli intermediari iscritti nella sezione A, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, che svolgono attività di intermediazione per conto di più compagnie forniscono le informazioni di cui al comma 1 differenziate per ciascuna delle imprese per le quali operano.

Art. 10-*undecies*

Analisi dei reclami

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti ad analizzare i dati dei singoli reclami trattati, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni alle tipologie di reclamo. All'esito dell'analisi, gli intermediari valutano se tali cause possano interessare anche procedure o prodotti diversi da quelli trattati nel reclamo e intervengono con l'adozione di appropriate misure correttive.

Art. 10-*duodecies*

Informativa all'IVASS

1. A richiesta dell'IVASS gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D forniscono all'Autorità:

a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, ai tempi di risposta, all'oggetto e all'esito del reclamo;

b) le risultanze dell'analisi effettuata ai sensi dell'articolo *undecies*;

c) l'ultimo prospetto statistico disponibile redatto ai sensi degli articoli 10-*ter*, comma 5, lettera *c)*, 10-*quater*, comma 4, e 10-*sexies*, comma 1.

Art. 10-*terdecies*

Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso

1. Gli intermediari iscritti nell'elenco annesso abilitati a operare in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, e trasmettono senza ritardo all'impresa interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa stessa, dandone contestuale notizia al reclamante.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli intermediari forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 registrano i reclami ricevuti in un archivio annotando i dati di cui all'allegato 1 ed integrandolo con i dati relativi all'eventuale trasmissione all'impresa assicurativa o ad altri istituti finanziari, qualora il reclamo ricevuto non rientri nella competenza dell'intermediario. L'archivio è tenuto in formato elettronico o cartaceo.

4. Gli intermediari di cui al comma 1 che hanno ricevuto nell'anno solare un numero di reclami superiore a venti, compilano il prospetto statistico di cui all'allegato 4 e lo trasmettono all'IVASS in caso di richiesta dell'Autorità.

5. AI fini della gestione dei reclami, gli intermediari iscritti nell'elenco annesso abilitati a operare in regime di stabilimento si dotano di una funzione di gestione dei reclami. Si applica l'art. 10-*octies*, commi 2 e 3.

Art. 10-*quaterdecies*

Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell'ambito delle libere collaborazioni

1. In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all'art. 10-*septies*. A tal fine, è considerato collaboratore ai sensi dell'art. 10-*septies*, l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.
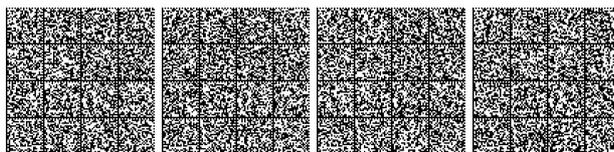
2. Il soggetto competente alla gestione del reclamo ai sensi dell'art. 10-*septies* che riceve un reclamo avente ad oggetto il comportamento dell'intermediario collaboratore:

a) garantisce nella fase istruttoria il contraddittorio con l'intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso;

b) comunica all'intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di:

i) effettuare l'analisi dei reclami di cui all'art. 10-*undecies*;

ii) fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi dell'art. 10-*duodecies*, comma 1;

iii) consentire all'intermediario collaboratore di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'allegato 4 alla fine di ciascun anno solare.

3. Nel caso in cui il soggetto competente alla gestione del reclamo sia l'impresa preponente di cui all'art. 10-*ter*, il contraddittorio di cui al comma 2, lettera *a)*, e l'informativa di cui al comma 2, lettera *b)*, sono gestiti dall'agente con il quale l'intermediario collabora.

Art. 6.

Modifica dell'allegato 7B del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. L'allegato 7B al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è sostituito con l'allegato 1 al presente provvedimento denominato Allegato 7B al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006».

Art. 7.

Allegato 4 al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008

1. Nel regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 è introdotto l'allegato 2 al presente provvedimento denominato «Allegato 4 al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008».

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con riferimento alla gestione dei reclami degli agenti e dei produttori diretti, le imprese mandanti si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore.

3. Gli intermediari di cui alle sezioni B e D del registro e gli intermediari iscritti nell'elenco annesso, si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore.

Roma, 3 maggio 2016

p. il direttorio integrato
Il presidente
ROSSI

ALLEGATO *1*

Allegato n. 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente.

Da fornire in caso di intermediario iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:

a) cognome e nome;

b) numero e data di iscrizione nel registro, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera;

c) indirizzo delle eventuali sedi operative;

d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

e) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;

f) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione C, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato;

g) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività;

h) indicazione dell'IVASS quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

Da fornire in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, per il quale opera:

a) cognome, nome e natura del rapporto in essere con l'intermediario per il quale è svolta l'attività;
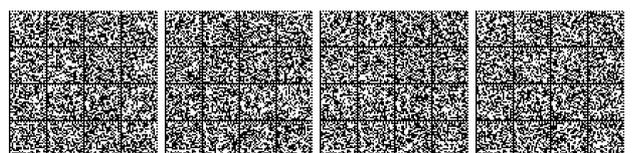
b) dati anagrafici e sede operativa/denominazione o ragione sociale e sede legale dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività, con l'indicazione della sezione di appartenenza e dei relativi numero e data di iscrizione;

c) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività;

d) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;

e) indicazione dell'IVASS quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi:

a) cognome e nome o ragione sociale;

b) Stato membro in cui l'intermediario è registrato;

c) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario;

d) indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine;

e) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;

f) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;

g) data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica;

h) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

INDICARE (1):

a) se l'intermediario è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;

b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

c) con riguardo al contratto proposto:

se l'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando, ove possibile, il numero di contratti sul quale fonda le proprie valutazioni;

se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, avvisare il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del contraente, indicare tali imprese;

nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti (Il dettaglio del contenuto di tale informativa è quelli indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private).

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente.

INDICARE (ove appropriato rispetto alla natura dell'intermediario):

a) che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

oppure

che è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;

b) che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, decreto-legge n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012;

d) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (RIPORTARE INDIRIZZO E NUMERO TELEFONICO), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto 1), lettera *b)*;

e) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, se siano o meno autorizzati - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze (2) per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

---

(1) Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del registro, l'informazione dovrà essere riferita anche all'intermediario per il quale è svolta l'attività. Ove si tratti di addetto all'attività di intermediazione non iscritto nel registro che opera per intermediari iscritti, l'informazione dovrà essere riferita all'intermediario per il quale è svolta l'attività.

(2) Gli effetti dovranno essere resi noti al contraente anche nel caso in cui l'autorizzazione non sussista.
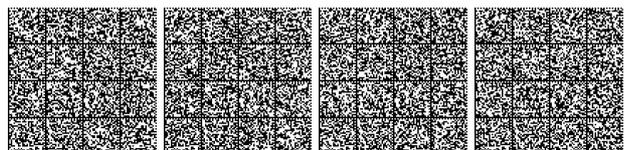
ALLEGATO 2

Allegato n. 4
Tabella 3

Classificazione dei reclami trattabili per Tipologia proponente/reclamante e Area geografica - Prospetto ANNUALE

Intermediario		**Anno**	

In valore assoluto

Tipologia proponente	Diretto interessato	
	Associazione consumatori/ soggetti portatori di interessi collettivi	
	Legale	
	Consulente	
	Altro	
Tipologia reclamante	Contraente	
	Assicurato	
	Danneggiato	
	Beneficiario	
	Associazione consumatori/ soggetti portatori di interessi collettivi	
	Altro	
Area geografica	Nord	
	Centro	
	Sud	
	Isole	
	Altro	

16A04068
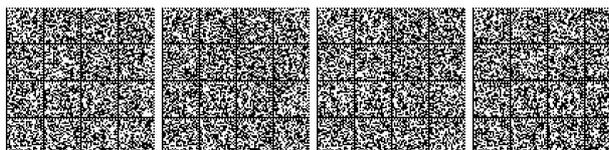
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provera G».

Estratto determina V&A n. 841 del 10 maggio 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PROVERA G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Provera G» nelle forme e confezioni sottoelencate:

«2,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 029037013;

«5 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 029037025;

«5 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 029037037;

«10 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 029037049;

«10 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 029037052.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03921

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depo-Provera».

Estratto determina V&A n. 842 del 10 maggio 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DEPO-PROVERA;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DEPO-PROVERA nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020329013 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

A.I.C. n. 020329025 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 020329064 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

A.I.C. n. 020329076 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 3,4 ml;

A.I.C. n. 020329088 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 6,7 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 Latina - Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03922

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobral».

Estratto determina V&A n. 843 del 10 maggio 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TOBRAL;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale TOBRAL, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025860053 - «0,3% gocce auricolari, soluzione» flacone 5 ml.
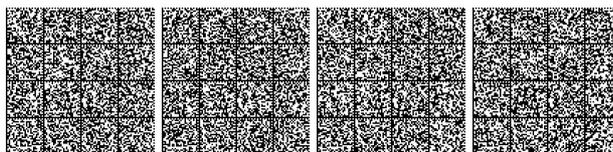
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a. (codice fiscale n. 07435060152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard n. 1/B, 20143 Milano - Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03923

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisoflu».

Estratto determina V&A n. 844 del 10 maggio 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale LISOFLU;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale LISOFLU, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036307015 - «300 mg + 30 mg compresse effervescenti» 8 compresse;

A.I.C. n. 036307027 - «300 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano - Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03924

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accuprin».

Estratto determina V&A n. 845 del 10 maggio 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB, relativamente al medicinale ACCUPRIN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ACCUPRIN nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027217013 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027217025 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027217037 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 027217090 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 027217102 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Pfizer Italia S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03925

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bleoprim».

Estratto determina V&A n. 846 del 10 maggio 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BLEOPRIM;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale BLEOPRIM, nella forma e confezione sottoelencata: AIC n. 022395026 - «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sanofi S.p.A. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche ìn lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03926

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esapent».

Estratto determina V&A n. 847 del 10 maggio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ESAPENT;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ESAPENT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 027617012 - «500 mg capsule molli» 30 capsule;

AIC n. 027617024 - «1 g capsule molli» 20 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03927

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1324
Yen	123,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,788
Fiorino ungherese	315,5
Zloty polacco	4,3718
Nuovo leu romeno	4,4876
Corona svedese	9,337
Franco svizzero	1,1059
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,237
Kuna croata	7,4965
Rublo russo	73,5759
Lira turca	3,376
Dollaro australiano	1,5526
Real brasiliano	3,9999
Dollaro canadese	1,4634
Yuan cinese	7,3865
Dollaro di Hong Kong	8,791
Rupia indonesiana	15069,75
Shekel israeliano	4,318
Rupia indiana	75,694
Won sudcoreano	1335,9
Peso messicano	20,6176
Ringgit malese	4,5639
Dollaro neozelandese	1,6657
Peso filippino	52,652
Dollaro di Singapore	1,5511
Baht tailandese	40,064
Rand sudafricano	17,631

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04074

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1318
Yen	123,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,7815
Fiorino ungherese	315,25
Zloty polacco	4,3621
Nuovo leu romeno	4,4865
Corona svedese	9,3513
Franco svizzero	1,108
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2558
Kuna croata	7,4928
Rublo russo	73,37
Lira turca	3,3575
Dollaro australiano	1,5457
Real brasiliano	3,9451
Dollaro canadese	1,4631
Yuan cinese	7,3867
Dollaro di Hong Kong	8,7849
Rupia indonesiana	15074,64
Shekel israeliano	4,323
Rupia indiana	75,6285
Won sudcoreano	1331,66
Peso messicano	20,7275
Ringgit malese	4,5481
Dollaro neozelandese	1,6651
Peso filippino	52,581
Dollaro di Singapore	1,5501
Baht tailandese	40,168
Rand sudafricano	17,6561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04075

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1279
Yen	123,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,77485
Fiorino ungherese	316,05
Zloty polacco	4,3885
Nuovo leu romeno	4,499
Corona svedese	9,3525
Franco svizzero	1,1086
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2785
Kuna croata	7,488
Rublo russo	73,7809
Lira turca	3,3659
Dollaro australiano	1,5521
Real brasiliano	3,9891
Dollaro canadese	1,4637
Yuan cinese	7,3714
Dollaro di Hong Kong	8,7575
Rupia indonesiana	15101,45
Shekel israeliano	4,3277
Rupia indiana	75,546
Won sudcoreano	1340,31
Peso messicano	20,7883
Ringgit malese	4,5697
Dollaro neozelandese	1,6666
Peso filippino	52,624
Dollaro di Singapore	1,5539
Baht tailandese	40,165
Rand sudafricano	17,9156

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04076

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1197
Yen	123,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,76585
Fiorino ungherese	316,62
Zloty polacco	4,3928
Nuovo leu romeno	4,5043
Corona svedese	9,3709
Franco svizzero	1,1089
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3593
Kuna croata	7,489
Rublo russo	74,5356
Lira turca	3,3527
Dollaro australiano	1,5563
Real brasiliano	4,0146
Dollaro canadese	1,4679
Yuan cinese	7,3318
Dollaro di Hong Kong	8,6967
Rupia indonesiana	15245,16
Shekel israeliano	4,3208
Rupia indiana	75,5418
Won sudcoreano	1333,5
Peso messicano	20,6779
Ringgit malese	4,5808
Dollaro neozelandese	1,6614
Peso filippino	52,447
Dollaro di Singapore	1,545
Baht tailandese	39,973
Rand sudafricano	17,7453

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04077

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1219
Yen	123,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,77008
Fiorino ungherese	316,78
Zloty polacco	4,4203
Nuovo leu romeno	4,5058
Corona svedese	9,3588
Franco svizzero	1,1123
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3355
Kuna croata	7,4865
Rublo russo	74,9139
Lira turca	3,3476
Dollaro australiano	1,5519
Real brasiliano	3,9797
Dollaro canadese	1,4704
Yuan cinese	7,3456
Dollaro di Hong Kong	8,7141
Rupia indonesiana	15285,95
Shekel israeliano	4,3523
Rupia indiana	75,6975
Won sudcoreano	1332,02
Peso messicano	20,6541
Ringgit malese	4,5785
Dollaro neozelandese	1,6578
Peso filippino	52,477
Dollaro di Singapore	1,5499
Baht tailandese	40,085
Rand sudafricano	17,6669

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04078

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica del decreto 22 marzo 2016 di riconoscimento della personalità giuridica alla Associazione «Kunpen Lama Gangchen» (Istituto per lo studio e la diffusione del Buddhismo Vajrayana), in Milano.

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 2016 la sede dell'Associazione «Kunpen Lama Gangchen» (Istituto per lo studio e la diffusione del Buddhismo Vajrayana), che nel decreto ministeriale in data 22 marzo 2016 era stata erroneamente indicata in Roma, è stata rettificata in Milano.

16A04070

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Chiesa Battista Agape di Treviso - UCEBI», in Treviso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2016 viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Chiesa Battista Agape di Treviso - UCEBI», con sede in Treviso.

16A04071

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Chiesa Battista di Genova - UCEBI», in Genova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2016 viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Chiesa Battista di Genova - UCEBI», con sede in Genova.

16A04072

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

Estratto del D.D. 26 maggio 2016 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 1° febbraio 2016, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Amico Vincenzo notaio residente nel comune di Favara (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel comune di Santo Stefano Quisquina (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferraris Federico Mario notaio residente nel comune di Montalto delle Marche (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel comune di Grottammare (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gambale Caterina notaio residente nel comune di Colle Sannita (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel comune di Chiusano di San Domenico (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Camata Olga notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti (D.N. di Bari) è trasferito nel comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cirilli Guido notaio residente nel comune di Sirmione (D.N. di Brescia) è trasferito nel comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vanoli Margherita notaio residente nel comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Calvisano (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cairoli Elena notaio residente nel comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel comune di Pontevico (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fadda Fabrizio notaio residente nel comune di Capoterra (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Messina Sebastiano notaio residente nel comune di Adrano (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Musumeci Angioletta notaio residente nel comune di Palagonia (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel comune di Misterbianco (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Malberti Corrado notaio residente nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bergesio Lorenzo notaio residente nel comune di Borgo San Dalmazzo (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel comune di Bra (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Artioli Alessandra notaio residente nel comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) è trasferito nel comune di Comacchio (D.N. di Ferrara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Chieffi Angela notaio residente nel comune di Fiesole (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Savona Francesco Luigi notaio residente nel comune di Massa Marittima (D.N. di Grosseto) è trasferito nel comune di Follonica (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pezzani Francesca notaio residente nel comune di Carrara (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel comune di Sarzana (D.N.R. di La Spezia e Massa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Taccone Nicola notaio residente nel comune di L'Aquila (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carsillo Francesco notaio residente nel comune di Livorno (D.N. di Livorno) è trasferito nel comune di Cecina (D.N. di Livorno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiordiliso Camilla notaio residente nel comune di Ostiglia (D.N. di Mantova) è trasferito nel comune di Poggio Rusco (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Chiaradia Ilaria notaio residente nel comune di Genzano di Lucania (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel comune di Pisticci (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Totaro Paola notaio residente nel comune di Patti (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è trasferito nel comune di Messina (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pedroli Benedetta notaio residente nel comune di Pavia (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel comune di Concorezzo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Virgilio Nicola notaio residente nel comune di Caravaggio (D.N. di Bergamo) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brotto Guido notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Riberti Anna notaio residente nel comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrari Marco notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sanseverino Maria Francesca notaio residente nel comune di San Marzano sul Sarno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cogliandro Roberto Dante notaio residente nel comune di Perugia (D.N. di Perugia) è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Prattico Costantino notaio residente nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata) è trasferito nel comune di Pozzuoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santangelo Giuseppina notaio residente nel comune di Caronno Pertusella (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Saviano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franzo Roberto notaio residente nel comune di Verbania (D.N. di Verbania) è trasferito nel comune di Trecate (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Belfiore Angela notaio residente nel comune di Collesano (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel comune di Cefalu' (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Poeta Stefano notaio residente nel comune di Gioia Tauro (D.N. di Palmi) è trasferito nel comune di Reggio di Calabria (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manghi Maura notaio residente nel comune di Correggio (D.N. di Reggio nell'Emilia) è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Arleoni Filippo notaio residente nel comune di Reggio nell'Emilia (D.N. di Reggio nell'Emilia) è trasferito nel comune di Reggiolo (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Venditti Mario notaio residente nel comune di Alvito (D.N. di Cassino) è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Merlo Andrea notaio residente nel comune di Adria (D.N. di Rovigo) è trasferito nel comune di Rovigo (D.N. di Rovigo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Visconti Massimiliano notaio residente nel comune di Chiaromonte (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel comune di Eboli (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lomonaco Teresa notaio residente nel comune di Roccapiemonte (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel comune di Mercato San Severino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
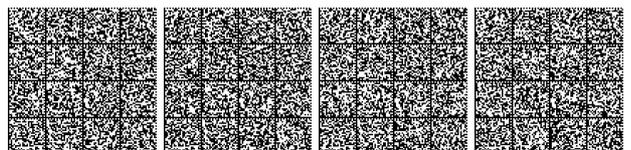
La Greca Luigia notaio residente nel comune di Paola (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cappelletti Bruno notaio residente nel comune di Avola (D.N. di Siracusa) è trasferito nel comune di Siracusa (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Frascolla Renato notaio residente nel comune di Manduria (D.N. di Taranto) è trasferito nel comune di Taranto (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vincenti Marina notaio residente nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel comune di Giulianova (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buta Grazia notaio residente nel comune di Penne (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amato Barbara notaio residente nel comune di Santa Maria di Sala (D.N. di Venezia) è trasferito nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cilluffo Francesca notaio residente nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lattanzio Sabrina notaio residente nel comune di Andria (D.N. di Trani) è trasferito nel comune di Barletta (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cagnetta Francesco notaio residente nel comune di Andria (D.N. di Trani) è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piro Ludovica notaio residente nel comune di Pescantina (D.N. di Verona) è trasferito nel comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Negri Tommaso notaio residente nel comune di Bassano del Grappa (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

16A04126

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il vigente disciplinare di produzione della IGT «Forlì», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Prodotti DOP e IGP, sezione Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Forlì», con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 7 aprile 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Vista l'istanza presentata dal citato Consorzio di tutela in data 22 aprile 2016 con la quale, in ottemperanza alla richiesta ministeriale n. 66182 del 5 ottobre 2015 per l'adeguamento delle disposizioni di etichettatura per le tipologie qualificate con il nome del vitigno previste dal disciplinare in questione, in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, il citato Consorzio ha comunicato il relativo adeguamento;

Visto il parere favorevole dalla Regione Emilia-Romagna sulla predetta richiesta di adeguamento con nota n. PG/2016/316768 del 29 aprile 2016;

Ritenuto di apportare l'adeguamento normativo alla proposta di modifica del disciplinare, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del richiamato Comitato nazionale;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Forlì».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FORLÌ».

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1. L'Indicazione geografica tipica «Forlì» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. L'Indicazione geografica tipica «Forlì» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante novello, passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;

rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato.

2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica «Forlì» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2.3. La Indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canina Nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso, Fortana, Garganega, Grechetto

Gentile, Malbo Gentile, Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia Aromatica), Manzoni Bianco, Marzemino, Merlot, Montù, Moscato Bianco, Müller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Nero, Riesling, Riesling Italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano Romagnolo e/o Trebbiano Toscano), Uva Longanesi è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

2.4. I vini a Indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai vini bianchi.

2.5. La Indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 è riservata ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonché, limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la Indicazione Geografica Tipica «Forlì» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Forlì/Cesena, nella regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica «Forlì» bianco a tonnellate 29, per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione geografica tipica «Forlì» rosso e rosato a tonnellate 26; per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Forlì» Ancellotta t/ha 20;

«Forlì» Barbera t/ha 22;

«Forlì» Bombino bianco t/ha 29;

«Forlì» Cabernet franc t/ha 22;

«Forlì» Cabernet sauvignon t/ha 22;

«Forlì» Canina nera t/ha 26;

«Forlì» Centesimino t/ha 15;

«Forlì» Chardonnay t/ha 24;

«Forlì» Ciliegiolo t/ha 22;

«Forlì» Famoso t/ha 29;

«Forlì» Fortana t/ha 26;

«Forlì» Garganega t/ha 29;

«Forlì» Grechetto Gentile t/ha 24;

«Forlì» Malbo Gentile t/ha 22;

«Forlì» Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica) t/ha 29;

«Forlì» Manzoni bianco t/ha 24;

«Forlì» Marzemino t/ha 25;

«Forlì» Merlot t/ha 22;

«Forlì» Montù t/ha 29;

«Forlì» Moscato bianco t/ha 29;

«Forlì» Müller Thurgau t/ha 24;

«Forlì» Pinot bianco t/ha 24;

«Forlì» Pinot nero t/ha 22;

«Forlì» Riesling t/ha 24;

«Forlì» Riesling italico t/ha 24;

«Forlì» Sangiovese t/ha 25;

«Forlì» Sauvignon t/ha 24;

«Forlì» Syrah t/ha 22;

«Forlì» Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano) t/ha 29;

«Forlì» Uva Longanesi t/ha 23.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Forlì» seguita o meno dalla specificazione del vitigno, devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo

8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati bianchi;

8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati rossi e rosati;

8,50% vol per gli spumanti.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell'intero territorio della Regione Emilia Romagna e delle Regioni limitrofe.

5.2. È consentito, a favore dei vini a Indicazione geografica tipica «Forlì», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati ad Indicazione geografica tipica «Forlì», nonché nelle operazioni di frizzantatura e spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente.

5.4. Per i vini a Indicazione Geografica Tipica «Forlì» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

5.5. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione dei vino Passito rosso che non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

5.6. È consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica «Forlì» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini ed i mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica «Forlì», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 10% vol, ad eccezione delle tipologie Passito rosso e novello, con o senza la specificazione del vitigno, per le quali il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno 11% vol.
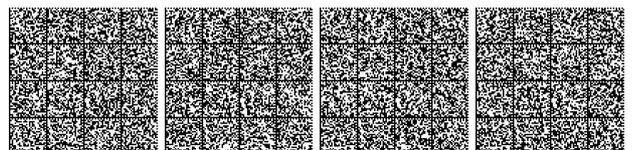
In particolare, i vini afferenti all'Indicazione Geografica Tipica «Forlì» presentano le seguenti caratteristiche:

«Forlì» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

«Forlì» bianco vivace:

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

«Forlì» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversi a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

«Forlì» bianco spumante:

colore: giallo paglierino;

odore: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

«Forlì» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Forlì» rosso Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Forlì» rosso vivace:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Forlì» rosso frizzante:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Forlì» rosso novello:

colore: rosso rubino brillante;

odore: con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Forlì» rosato:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Forlì» rosato vivace:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Forlì» rosato frizzante:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Forlì» rosato spumante:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento più o meno prolungato sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Forlì» con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace)

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con l'indicazione di vitigno, "Moscato" presentano la nota varietale tipica;

sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Forlì» con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace)

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Forlì» novello, con indicazione di vitigno a bacca nera:

colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;

odore: con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Art. 7.

Designazione e presentazione

7.1. Alla Indicazione geografica tipica «Forlì» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

7.2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione geografica tipica «Forlì» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione geografica tipica «Forlì» è consentito utilizzare la menzione «vivace» secondo la normativa vigente in materia.

7.5. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 l'Indicazione geografica tipica «Forlì» può essere utilizzata come ricaduta per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a Indicazione Geografica Tipica «Forlì» Passito è consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione Appassimento utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Forlì».

Art. 8.

Confezionamento

8.1. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione geografica tipica «Forlì» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) *informazioni sulla zona geografica*

1) fattori naturali rilevanti per il legame

La viticoltura della provincia di Forlì-Cesena si sviluppa tra l'Appennino e la pianura passando attraverso diversi tipi morfologici, anche se in quest'area si riscontra una netta prevalenza di suoli ricollegabili alla formazione Marnoso-arenacea. I tipi morfologici si possono così riassumere: montagna e collina Marnoso-arenacea, collina argillosa, collina molassica, collina e montagna con coltri gravitative, alluvioni terrazzate e della pianura, per finire con la pianura alluvionale. La formazione Marnoso-arenacea si compone di strati di arenacei più resistenti e di strati di marna molto sensibili all'azione erosiva di acqua e vento, tanto che l'evoluzione del pendio procede per crolli successivi indotti nell'arenaria dallo svuotamento prodottosi negli strati marnosi sottostanti. Dove l'andamento degli strati di marna e arenaria è a frana poggio, spesso i rilievi si raccordano in modo dolce al fondovalle, mentre se sono a reggipoggio ci si trova in presenza di situazione con una forte acclività. Nella collina argillosa la morfologia è piuttosto dolce e l'evoluzione del rilievo si sviluppa attraverso una intensa erosione superficiale, smottamenti in genere poco profondi e la formazione di calanchi. Quasi in prossimità della pianura, poi, emerge una formazione calcarea piuttosto decisa, che si caratterizza per pendici piuttosto ripide e profonde incisioni erosive. Nelle aree in cui affiorano le coltri gravitative la morfologia è piuttosto varia e accidentata. Le alluvioni terrazzate, poi, si collocano nelle zone collinari e montane a fianco dei corsi d'acqua e sono ben individuabili per il caratteristico andamento pianeggiante bruscamente interrotto da un dislivello importante.

Nelle alluvioni di pianura, infine, si distinguono gli antichi conoidi fluviali, su cui fu impiantata la centuriazione romana, e le aree di bonifica recente a cui segue la fascia litoranea.

Nell'areale di collina, i terreni maggiormente interessati dalla coltivazione della vite si presentano da moderatamente profondi a molto profondi, ben drenati, con tessitura da media a moderatamente fine, moderatamente alcalini, tendenzialmente calcarei o molto calcarei, abbastanza poveri di sostanza organica e con buona capacità di acqua disponibile.

Dal punto di vista climatico, l'indice di Winkler, presenta valori crescenti dall'Appennino verso la pianura. Valori dell'indice di Winkler intorno a 1.500-1.600 gradi giorno, nelle zone più alte di coltivazione della vite (intorno a 4-500 m *slm)*, salgono a 2.000-2.200 gradi giorno in pianura, offrendo la possibilità per un'ottima maturazione a tutti i vitigni coltivabili nell'area.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La viticoltura da vino ha una tradizione sicuramente antica sul territorio della provincia di Forlì-Cesena, tanto che in età romana imperiale, Plinio il Vecchio cita Cesena come città produttrice di ottimo vino: i vini «Caesenas» erano tra le «denominazioni» dell'epoca. Il nome di Galla Placidia è da sempre legato alle pregiate produzioni vinicole della zona intorno a Bertinoro. Raimondo Zazzeri (Storia di Cesena dalla sua origine ai tempi di Cesare Borgia) riferisce che «dalle cronache cesenati si vuole che i tre fratelli Costantino, Costanzo e Costante, eredi del trono di Costantino, prediligessero i vini di Cesena per la loro Corte Imperiale», documentando una continuità qualitativa dell'area anche nel periodo della dominazione bizantina.

La viti-vinicoltura forlivese e cesenate deve aver attraversato i secoli bui del Medioevo senza troppe difficoltà, viste le numerose attestazioni della presenza di fiorenti vigneti e di buoni vini fin dal Cinquecento. Si ricorda, ad esempio, Leandro Alberti che nella sua «Descrittione di tutta Italia» (seconda metà del XVI secolo) annotava che in Romagna: «veggionsi innumerevoli colli pieni di viti» e in merito alla descrizione di alcuni paesi si sofferma spesso sul fatto che sono attorniati da vigneti: Longiano, «nobil castello intorniato da ogni lato di begli ordini di viti…; Cesena, «Salendo dalla via Emilia sopra di quella ne i primi colli dell'Apenino (che sono pieni di viti…); Bertinoro, «Ella è posta sopra il monte da ogni lato ornata di belle vigne … Se ne cavano buoni vini».

La dominazione pontificia, purtroppo, ha relegato la Romagna in uno stato di arretratezza che ha inficiato pesantemente anche la viticoltura e, soprattutto, l'enologia, ma questo non ha comunque impedito alle popolazioni locali di mantenere e, se possibile, migliorare la loro tradizione enoica.

Un impulso decisivo per il settore della vite e del vino è arrivato in Romagna e, in particolare, nella provincia di Forlì-Cesena a partire dalla fine degli anni '70, con la ristrutturazione dei vigneti, l'applicazione di moderne tecniche colturali e soprattutto con la nascita dell'enologia moderna.
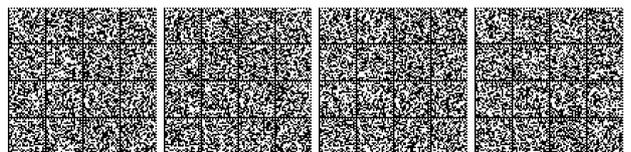
B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico*

La giusta collocazione dei vitigni in funzione della soddisfazione della loro specifica necessità di calore, per una corretta maturazione, è fondamentale. I suoli consentono di ottenere prodotti di buona struttura e con un profilo olfattivo interessante. A titolo di esempio si consideri il Sangiovese, che nell'areale cesenate (piena formazione Marnoso-arenacea) manifesta un fruttato spiccatissimo, prevalentemente di ciliegia, mentre nel Forlivese mostra una nota di sottobosco ben individuabile.

Nei terreni di pianura, dove la fertilità tende ad aumentare, la tecnica colturale viene in aiuto per mantenere comunque un buon equilibrio nella composizione dei mosti e di conseguenza un buon livello qualitativo.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera B)*

In quest'areale l'interazione vitigno-ambiente consente di ottenere risultati molto interessanti in termini di composizione delle uve, anche perché si tratta di terreni con una spiccata attitudine naturale ad ospitare la vite. La giusta collocazione dei vitigni in considerazione del clima, poi, completa positivamente l'interazione. Inoltre occorre aggiungere a questo binomio, di per sé già favorevole, l'esperienza e la perizia maturate dall'uomo nella coltivazione della vite e nella produzione del vino, che si sono stratificate in una solidissima tradizione enologica locale.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

ValorItalia S.r.l.

Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 Roma - Tel. 0445 313088 - Fax. 0445 313080 info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *b)* e *c)*, ed all'art. 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 3).

16A04067

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-125) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
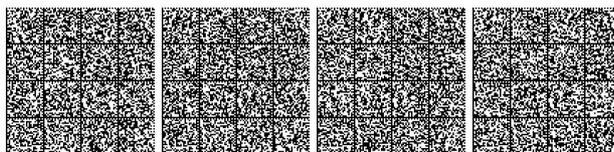
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
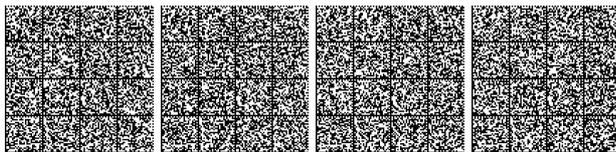
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.